

Stop al monopolio delle Poste Italiane su multe e atti giudiziari

2 Agosto 2017

Concorrenza, la riforma è legge

Il provvedimento interessa assicurazioni, mercato dell'energia, liberi professionisti, Poste, banche ma anche albergatori e farmacie.

Il provvedimento sulla concorrenza interviene anche nel settore dei servizi postali con la soppressione, **a partire dal 10 settembre 2017**, del monopolio di Poste Italiane nei servizi di notifica e comunicazione degli atti giudiziari oltre che delle notifiche relative a violazioni del Codice della Strada.

A partire dal 10 settembre, dunque, **multe e atti giudiziari non saranno consegnati solo dai postini, ma anche da altri operatori**, e le notifiche saranno valide a tutti gli effetti, col conseguente venir meno di tutte le sentenze che avevano sancito sinora la nullità delle consegne effettuate da servizi privati.

Testo approvato dal Parlamento in data 2 agosto 2017 e non ancora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale:

58. Al decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 2, comma 14, lettera b), le parole: «e dei proventi per i servizi affidati in via esclusiva, di cui all'articolo 4» sono soppresse a decorrere dal 10 settembre 2017;
- b) l'articolo 4 è abrogato a decorrere dal 10 settembre 2017;
- c) all'articolo 5, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il rilascio della licenza individuale per i servizi riguardanti le notificazioni di atti a mezzo della posta e di comunicazioni a mezzo della posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, nonché per i servizi riguardanti le notificazioni a mezzo della posta previste dall'articolo 201 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, deve essere subordinato a specifici obblighi del servizio universale con riguardo alla sicurezza, alla qualità, alla continuità, alla disponibilità e all'esecuzione dei servizi medesimi.»;
- d) all'articolo 10, comma 1, le parole: «e dai servizi in esclusiva di cui all'articolo 4» sono soppresse a decorrere dal 10 settembre 2017;
- e) all'articolo 21, il comma 3 è abrogato a decorrere dal 10 settembre 2017.

58. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità nazionale di regolamentazione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera u quater), del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, determina, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del predetto decreto legislativo n. 261 del 1999, e successive modificazioni, sentito il Ministero della giustizia, gli specifici requisiti e obblighi per il rilascio delle licenze individuali relative ai servizi di cui all'articolo 5, comma 2, secondo periodo, del medesimo decreto legislativo n. 261 del 1999, introdotto dal comma 57 del presente articolo; con la stessa modalità l'Autorità determina i requisiti relativi all'affidabilità, alla professionalità e all'onorabilità di coloro che richiedono la licenza individuale per la fornitura dei

Cass. civ. Sez. I, Ord., (ud. 06-06-2017)
31-07-2017, n. 19012

2 Agosto 2017

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio - Presidente -

Dott. BISOGNI Giacinto - Consigliere -

Dott. FERRO Massimo - Consigliere -

Dott. DI MARZIO Mauro - Consigliere -

Dott. FICHERA Giuseppe - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 29818/2011 R.G. proposto da (OMISSIS), in liquidazione (C.F. (OMISSIS)), in persona del liquidatore pro tempore, e P.G. (C.F. (OMISSIS)), rappresentate e difese dall'avv. Massimiliano Bianchi e dall'avv. Alberto Jorio, elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo, in Roma, piazza Sant'Andrea della Valle 6. - ricorrenti -

contro

Fallimento della (OMISSIS), in liquidazione (C.F. (OMISSIS)), e fallimento di P.G. (C.F. (OMISSIS)), in persona del curatore pro tempore, G.F.C. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore;

- intimati -

avverso la sentenza n. 1524/2011 della Corte d'appello di Torino, depositata il 24 ottobre 2011.

Sentita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 giugno 2017 dal Consigliere Fichera Giuseppe.

Lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Soldi Anna Maria, che ha chiesto il

rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

La Corte d'appello di Torino, con sentenza depositata il 24 ottobre 2011, ha respinto il reclamo proposto dalla (OMISSIS), in liquidazione, nonché dal socio accomandatario P.G., avverso la sentenza dichiarativa del loro fallimento pronunciata dal Tribunale di Torino.

Ha ritenuto la corte d'appello che la notifica del ricorso per la dichiarazione di fallimento al liquidatore e socio accomandatario della società, con la forma prevista per i soggetti irreperibili, si fosse ritualmente perfezionata; ha soggiunto il giudice di merito che la debitrice non aveva dimostrato il mancato superamento dell'esposizione debitoria complessiva idoneo all'esonero dalla soggezione al fallimento, stante l'inattendibilità delle scritture contabili prodotte, ove non risultavano annotate le ragioni vantate dal creditore istante per la dichiarazione di fallimento.

(OMISSIS), in liquidazione, e Giuseppina hanno proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi; non hanno spiegato difese le parti intimiate.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo deducono (OMISSIS), in liquidazione, e P.G. violazione degli artt. 138, 139, 140, 143, 145 e 148 c.p.c., nonché della L.Fall., art. 15, e dell'art. 24 Cost., per avere il giudice del reclamo ritenuta valida la notifica del ricorso per la dichiarazione di fallimento, mediante deposito presso la casa comunale dell'ultima residenza nota del suo liquidatore e socio accomandatario, senza che fossero state curate le ricerche della medesima secondo canoni di ordinaria diligenza.

Con il secondo motivo assume violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c. e, di nuovo, degli artt. 138, 139, 140, 143, 145 e 148 c.p.c., della L.Fall., art. 15, e dell'art. 24 Cost., avendo trascurato la corte d'appello le prove idonee a dimostrare l'effettiva presenza del liquidatore della fallita presso la sua residenza anagrafica all'epoca della notifica del ricorso per la dichiarazione di fallimento.

Con il terzo motivo lamenta nullità dell'intero procedimento e della sentenza di fallimento impugnata, per omessa attivazione del contraddittorio con i soggetti destinatari dell'istanza di fallimento nella fase cd. prefallimentare.

Con il quarto motivo deduce vizio di motivazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), palesandosi carente e contraddittorio il ragionamento della corte d'appello sulla ritenuta ignoranza incolpevole del creditore istante, nonché sulla prove dedotte a dimostrazione dell'effettiva presenza del liquidatore della fallita presso la sua residenza anagrafica.

Con il quinto motivo assume violazione degli artt. 2697, 2710, 2727 e 2729 c.c., degli artt. 115 e 116 c.p.c. e della L.Fall., art. 1, comma 2, e L.Fall., art. 15, avendo erroneamente ritenuto il giudice di merito che le ricorrenti non avessero fornito la prova della contemporanea presenza dei requisiti dimensionali da cui dipende l'esonero dalla dichiarazione di fallimento e, in particolare, dell'esposizione debitoria inferiore ad Euro 500.000,00.

Con il sesto motivo deduce vizio di motivazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), avendo la corte d'appello omissivo di motivare le ragioni che inducevano a ritenere inattendibili i bilanci della società poi fallita.

2. Il primo, il secondo, il terzo e il quarto motivo, da esaminare congiuntamente stante la stretta connessione, sono tutti parimenti infondati.

Com'è noto, secondo l'orientamento di questa Corte, cui si intende dare continuità, i presupposti,

legittimanti la notificazione a norma dell'art. 143 c.p.c., non sono solo il dato soggettivo dell'ignoranza, da parte del richiedente o dell'ufficiale giudiziario, circa la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario dell'atto, nè il mero possesso del certificato anagrafico, dal quale risulti il destinatario stesso trasferito per ignota destinazione, essendo anche richiesto che la condizione di ignoranza non sia superabile attraverso le indagini possibili nel caso concreto, da compiersi ad opera del mittente con l'ordinaria diligenza. A tal fine, la relata di notificazione fa fede, fino a querela di falso, circa le attestazioni che riguardano l'attività svolta dall'ufficiale giudiziario precedente e limitatamente ai soli elementi positivi di essa, mentre non sono assistite da pubblica fede le attestazioni negative, come l'ignoranza circa la nuova residenza del destinatario della notificazione (Cass. 27/11/2012, n. 20971).

Orbene, l'ordinaria diligenza, alla quale il notificante è tenuto a conformare la propria condotta, per vincere l'ignoranza in cui versi circa la residenza, il domicilio o la dimora del notificando, al fine del legittimo ricorso alle modalità di notificazione previste dall'art. 143 c.p.c., va valutata in relazione a parametri di normalità e buona fede secondo la regola generale dell'art. 1147 c.c. e non può tradursi nel dovere di compiere ogni indagine che possa in astratto dimostrarsi idonea all'acquisizione delle notizie necessarie per eseguire la notifica a norma dell'art. 139 c.p.c., anche sopportando spese non lievi ed attese di non breve durata. Ne consegue l'adeguatezza delle ricerche svolte in quelle direzioni (uffici anagrafici, portiere della casa in cui il notificando risulti aver avuto la sua ultima residenza conosciuta) in cui è ragionevole ritenere, secondo una presunzione fondata sulle ordinarie manifestazioni della cura che ciascuno ha dei propri affari ed interessi, siano reperibili informazioni lasciate dallo stesso soggetto interessato, per consentire ai terzi di conoscere l'attuale suo domicilio, residenza o dimora (Cass. 04/06/2014, n. 12526).

Nella vicenda all'esame, il giudice di merito ha fatto corretta applicazione dei principi sopra ricordati, avendo osservato che una volta verificata l'impossibilità di notificare il ricorso per la dichiarazione di fallimento presso la sede sociale (per la chiusura dei locali), e constatato che nell'anno precedente un tentativo di notifica di un atto di precetto presso l'ultima residenza nota del suo liquidatore era fallito, la notifica nella forma degli irreperibili costituiva l'unico strumento per assicurare il contraddittorio.

Nè può dubitarsi dell'adeguatezza delle ricerche effettuate dall'ufficiale giudiziario, prima di procedere al deposito del plico presso la casa comunale ai sensi dell'art. 143 c.p.c., nell'ultima residenza nota della P., in (OMISSIS), avendo costui attestato di non avere rinvenuto il nominativo della predetta, nè sui citofoni e neppure sulle cassette postali situate all'indirizzo anagrafico - che anzi risultava al relativo interno dell'edificio un diverso nominativo -, ed avendo ricevuto informazioni negative sulla medesima dai residenti interpellati; circostanze queste che comprovano in maniera chiara le ricerche effettivamente compiute dall'organo notificatore.

2.1. Inammissibile, infine, si mostra il denunciato vizio di motivazione, in thesi desumibile dalla scarsa rilevanza attribuita dalla corte d'appello a taluni documenti prodotti dalle reclamanti nel corso del giudizio (costituiti dalle buste contenenti talune missive indirizzate, tra il 2010 e il 2011, all'ultima residenza anagrafica della P.), in quanto in tema di errores in procedendo non è consentito alla parte interessata di formulare, in sede di legittimità, la censura di omessa motivazione, spettando alla Corte di cassazione accertare se vi sia stato, o meno, il denunciato vizio di attività, attraverso l'esame diretto degli atti, indipendentemente dall'esistenza o dalla sufficienza e logicità dell'eventuale motivazione del giudice di merito sul punto (Cass. 10/11/2015, n. 22952).

3. Il quinto e sesto motivo, avvinti dal comune oggetto, sono anch'essi infondati.

Ai fini della prova, da parte dell'imprenditore, della sussistenza dei requisiti di non fallibilità di cui alla L.Fall. art. 1, comma 2, i bilanci degli ultimi tre esercizi costituiscono la base documentale

imprescindibile, ma non anche una prova legale, sicchè, ove ritenuti motivatamente inattendibili dal giudice, l'imprenditore rimane onerato della prova circa la ricorrenza dei requisiti della non fallibilità (Cass. 31/05/2017, n. 13746; Cass. 01/12/2016, n. 24548; Cass. 30/06/2014, n. 14790).

Nella vicenda all'esame della Corte, il giudice di merito ha plausibilmente ritenuto inattendibili i bilanci depositati dalla fallita al fine di comprovare l'indebitamento complessivo della società -, considerato che proprio nelle scritture contabili esibite non risultava annotato neppure il credito (di rilevante importo) vantato dal creditore istante, pure portato da titolo esecutivo; dunque correttamente è stata ritenuto che la società debitrice non avesse dato la prova - su di essa pacificamente incombente - di avere requisiti dimensionali inferiori a quelli prescritti dalla L.Fall., art. 1, comma 2.

4. Nulla sulle spese, in difetto di attività difensiva delle parti intimat.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, il 6 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2017

Riunione Giunta Esecutiva del 09.09.2017

2 Agosto 2017

Ai sensi dell'art. 13 dello Statuto, viene convocata la riunione della Giunta Esecutiva che si svolgerà **sabato 09 settembre 2017** alle ore 07:30 presso il Comune di Cesena - Palazzo Municipale - Piazza del Popolo 10, in prima convocazione, e alle **ore 9:30 in seconda convocazione**, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione iscrizioni all'Associazione per l'anno 2017 e 2018;
2. Criteri generali per rimborso spese;
3. Formazione anni 2017/2018;
4. Varie ed eventuali.

Leggi: [Verbale GE 09 09 2017](#)

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., (ud. 22-03-2017)

17-07-2017, n. 17636

2 Agosto 2017

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe - Presidente -

Dott. MANNA Antonio - Consigliere -

Dott. BALESTRIERI Federico - Consigliere -

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni - rel. Consigliere -

Dott. LORITO Matilde - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15098/2015 proposto da:

R.G., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA MARRANA 7 presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI CATTIVERA, rappresentato e difeso dall'avvocato VINCENZO GATTA, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

SEVEL - Società Europea Veicoli Leggeri S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, 19, presso lo studio dell'avvocato RAFFAELE DE LUCA TAMAJO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIACINTO FAVALLI, MARIO CAMMARATA, giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1040/2014 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 04/12/2014 R.G.N. 1214/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/03/2017 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l'Avvocato VINCENZO GATTA;

udito l'Avvocato BENEDETTA GAROFALO per delega verbale Avvocato RAFFAELE DE LUCA TAMAJO.

Svolgimento del processo

Con sentenza 4 dicembre 2014, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la Corte d'appello di L'Aquila rigettava l'appello proposto da R.G. avverso la sentenza di primo grado, che ne aveva respinto la domanda di impugnazione del licenziamento disciplinare intimatogli da Sevel s.p.a. il 13 aprile 2010, per avere lavorato nei campi durante il periodo di assenza dal lavoro per malattia (intervento di meniscectomia), così ritardandone la guarigione.

Esclusa ogni denunciata indebita estensione valutativa del primo giudice a periodo temporale non oggetto di contestazione e pure ogni confusione nell'apprezzamento delle condizioni del ginocchio sinistro del lavoratore, in luogo del destro operato, la Corte territoriale ribadiva la dipendenza causale del ritardo nella guarigione dalla prestazione della suddetta attività (in particolare consistita nella legatura di viti e nella conduzione di un mezzo agricolo), accertata dal C.t.u. medico-legale.

Con atto notificato il 4 giugno 2015, R.G. ricorre per cassazione con sei motivi, cui resiste la società con controricorso; entrambe le parti hanno comunicato memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 7, per ampliamento della contestazione datoriale del 1 aprile 2010, alla base del licenziamento disciplinare del 13 aprile 2010, a fatti, collegati a certificati medici del (OMISSIS), relativi al ginocchio sinistro (e non al destro, interessato dall'intervento chirurgico per cui il lavoratore in malattia), in violazione del principio di immutabilità della contestazione.

2. Con il secondo, il ricorrente deduce omesso esame di fatto decisivo e controverso, in relazione all'art. 115 c.p.c., quale la documentazione medica dell'intervento di (OMISSIS) al ginocchio sinistro del lavoratore.

3. Con il terzo, il ricorrente deduce nullità della sentenza, per la mancata esplicitazione delle ragioni di ravvisato pregiudizio per la propria guarigione nella sporadica attività agricola prestata, indicata in una presunta attività di coltivazione delle viti, anziché nella loro legatura e nella guida di un mezzo agricolo, come accertato dal Tribunale.

4. Con il quarto, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 437 e 134 c.p.c., per il mancato esercizio dei poteri istruttori officiosi in ordine all'inesistenza di alcun aggravamento a carico del ginocchio destro del lavoratore a causa dell'attività svolta durante il periodo di assenza per malattia.

5. Con il quinto, il ricorrente deduce manifesta illogicità della sentenza, per la censurata prestazione di attività agricola durante la malattia, da una parte e, dall'altra, per la mancata prestazione, se allora possibile, di una parziale prestazione al datore di lavoro, peraltro al di fuori della contestazione disciplinare.

6. Con il sesto, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 7, artt. 2103 e 2119 c.c., per difetto di proporzionalità tra l'addebito contestato e la sanzione espulsiva inflittagli, senza neppure specifica indicazione degli elementi giustificativi.

7. Il primo motivo, relativo a violazione e falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 7, per ampliamento della contestazione a base del licenziamento disciplinare nell'inosservanza del

principio di immutabilità della contestazione, è infondato.

7.1. Occorre premettere che la violazione del principio di immutabilità della contestazione attiene alla correttezza del procedimento disciplinare, che evidentemente non può che collocarsi in una fase anteriore a quella di eventuale impugnazione giudiziale del provvedimento sanzionatorio cui esso mette capo, in quanto corollario del principio di specificità della contestazione medesima. E detto principio risponde all'esigenza, rilevante ai fini della garanzia dell'esercizio del diritto di difesa, che i fatti addebitati siano specificamente individuati nell'atto di contestazione, secondo l'impostazione giurisprudenziale più squisitamente contenutistica di applicazione del principio esclusivamente in relazione alla funzione di garanzia di esercizio del diritto di difesa del lavoratore, con la negazione di qualsiasi profilo di illegittimità qualora in concreto nessun *vulnus* sia arrecato a tale diritto (Cass. 22 aprile 2015, n. 8238; Cass. 5 marzo 2010 n. 5401; Cass. 13 giugno 2005 n. 12644).

Nè si verifica alcuna violazione del diritto di difesa, qualora sia rispettato il principio generale, in materia di sanzioni disciplinari, di assicurazione al lavoratore della possibilità di contestare l'addebito in relazione all'unico fatto materiale accertato, anche diversamente qualificato giuridicamente, con le garanzie del contraddittorio (Cass. 10 marzo 2016, n. 4725; Cass. 20 marzo 2007, n. 6638).

7.2. Nel merito, deve peraltro essere esclusa la violazione denunciata, non avendo la Corte territoriale valutato comportamenti diversi da quelli oggetto del licenziamento impugnato: posto che la documentazione medica successiva si riferisce all'accertamento, compiuto dalla Corte e adeguatamente giustificato (per le ragioni esposte al terzo e al quinto capoverso di pg. 2 della sentenza), dell'aggravamento delle condizioni di salute del lavoratore, per effetto dell'attività prestata.

8. Il secondo motivo, relativo ad omesso esame della documentazione medica relativa all'intervento di (OMISSIS) al ginocchio sinistro del lavoratore, è inammissibile.

8.1. Il ricorrente non ha, infatti, osservato il protocollo deduttivo (consistente nell'indicazione del "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, del "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, del "come" e del "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e della sua "decisività") in ordine all'omesso esame, ai sensi del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5: neppure peraltro la censura inerendo ad un fatto, ma piuttosto ad una valutazione compiuta dalla Corte territoriale, nel senso dell'irrilevanza della condizione del ginocchio sinistro rispetto al documentato accertamento dello stato di quello destro, oggetto dell'intervento chirurgico giustificante l'assenza dal lavoro (dal primo periodo al secondo capoverso di pg. 3 della sentenza).

9. Il terzo motivo, relativo a nullità della sentenza per mancata esplicitazione delle ragioni di ravvisato pregiudizio alla guarigione del lavoratore per la sporadica attività agricola prestata, è infondato.

9.1. Non ricorre la denunciata nullità quale *error in procedendo*. Essa è, infatti, integrata da una motivazione che sia solo apparente, inidonea a rendere percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. s. u. 3 novembre 2016, n. 22232).

Ma la Corte territoriale ha dato conto delle ragioni di pregiudizio comportate dall'esercizio dell'attività agricola in pendenza della malattia del lavoratore, per le ragioni succintamente ma adeguatamente illustrate (in particolare al penultimo capoverso di pg. 3 della sentenza), sulla base di accertamento in fatto (recepito dal giudice di primo grado, al terzo capoverso di pg. 2 della sentenza), insindacabile nell'odierna sede di legittimità; infine, nella palese e coerente confluenza

delle attività di legatura delle viti e della guida di un mezzo agricolo in quella di coltivazione, cui funzionalmente accedenti.

10. Il quarto motivo, relativo a violazione e falsa applicazione degli artt. 437 e 134 c.p.c., per mancato esercizio dei poteri istruttori officiosi in ordine all'inesistenza di aggravamento a carico del ginocchio destro del lavoratore per attività svolta durante il periodo di malattia, è inammissibile.

10.1. E' noto come nel rito del lavoro, il mancato esercizio da parte del giudice dei poteri officiosi ai sensi dell'art. 421 c.p.c., preordinato al superamento di una meccanica applicazione della regola di giudizio fondata sull'onere della prova, non sia censurabile con ricorso per cassazione, qualora la parte non abbia investito lo stesso giudice di una specifica richiesta in tal senso, indicando anche i relativi mezzi istruttori (Cass. 12 marzo 2009, n. 6023; Cass. 23 ottobre 2014, n. 22534).

E ciò non risulta nel caso di specie.

11. Il quinto motivo, relativo a manifesta illogicità della sentenza per la censurata prestazione di attività agricola durante la malattia del lavoratore e la mancata, neppure parziale, al datore di lavoro peraltro al di fuori della contestazione disciplinare, è infondato.

11.1. La Corte territoriale ha reso una chiara e congruente giustificazione dell'aggravamento della condizione patologica del lavoratore per effetto dell'attività lavorativa prestata nel periodo di malattia (sulla base delle argomentazioni svolte dal penultimo capoverso di pg. 3 al primo di pg. 4 della sentenza), senza alcuna intrinseca contraddittorietà tale da non rendere comprensibile il ragionamento logico-giuridico alla base della decisione assunta, nell'impossibilità di individuarne gli elementi di fatto considerati o presupposti, in funzione della sua intelligibilità e della comprensione delle ragioni poste a suo fondamento Cass. 8 gennaio 2009, n. 161; Cass. 10 novembre 2010, n. 22845; Cass. 20 gennaio 2015, n. 920; Cass. 22 giugno 2015, n. 12864).

Sicchè, tanto escluso, la censura eccede il rigoroso perimetro devolutivo di denunciabilità del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. 10 febbraio 2015, n. 2498; Cass. 26 giugno 2015, n. 13189; Cass. 21 ottobre 2015, n. 21439).

12. Il sesto motivo, relativo a violazione e falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 7, artt. 2106 e 2119 c.c., per difetto di proporzionalità tra addebito contestato e licenziamento, è infondato.

12.1. E' noto come la giusta causa di licenziamento debba rivestire il carattere di grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro e, in particolare, dell'elemento fiduciario, dovendo il giudice valutare, da un lato, la gravità dei fatti addebitati al lavoratore, in relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, alle circostanze nelle quali sono stati commessi e all'intensità del profilo intenzionale, dall'altro, la proporzionalità fra tali fatti e la sanzione inflitta, per stabilire se la lesione dell'elemento fiduciario, su cui si basa la collaborazione del prestatore di lavoro, sia tale, in concreto, da giustificare la massima sanzione disciplinare (Cass. 18 settembre 2012, n. 15654; Cass. 2 marzo 2011, n. 5095; Cass. 13 dicembre 2010, n. 25144).

Sicchè, la sussistenza in concreto di una giusta causa di licenziamento va accertata in relazione sia alla gravità dei fatti addebitati al lavoratore (desumibile dalla loro portata oggettiva e soggettiva, dalle circostanze nelle quali sono stati commessi nonché dall'intensità dell'elemento intenzionale), sia alla proporzionalità tra tali fatti e la sanzione inflitta: per la quale ultima, rileva ogni condotta che, per la sua gravità, possa scuotere la fiducia del datore di lavoro e far ritenere la continuazione del rapporto pregiudizievole agli scopi aziendali, essendo determinante, in tal senso, la potenziale influenza del comportamento del lavoratore, suscettibile, per le concrete modalità e il contesto di riferimento, di porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento, denotando scarsa

inclinazione all'attuazione degli obblighi in conformità a diligenza, buona fede e correttezza (Cass. 16 ottobre 2015, n. 21017; Cass. 4 marzo 2013, n. 5280; Cass. 13 febbraio 2012, n. 2013).

Ebbene, nella valutazione che le pertiene, in ordine alla verifica della concretizzazione operata dall'interprete della giusta causa di licenziamento quale clausola generale, tramite valorizzazione dei fattori esterni relativi alla coscienza generale e dei principi tacitamente richiamati dalla norma, quindi mediante specificazioni che hanno natura giuridica e la cui disapplicazione è deducibile in sede di legittimità come violazione di legge (Cass. 26 aprile 2012, n. 6498; Cass. 2 marzo 2011, n. 5095; Cass. 13 dicembre 2010, n. 25144), reputa questa Corte che la Corte d'appello aquilana abbia fatto corretta applicazione dei suenunciati principi di diritto. E che essa abbia pure accertato la ricorrenza concreta degli elementi del parametro normativo, sotto il profilo del giudizio di fatto demandatole, incensurabile in cassazione se, come nel caso in esame, privo di errori logici e giuridici (Cass. 26 aprile 2012, n. 6498; Cass. 2 marzo(2011, n. 5095; Cass. 13 dicembre 2010, n. 25144): e ciò anche in specifico riferimento al requisito di proporzionalità, che esige valutazione non astratta dell'addebito, ma attenta ad ogni aspetto concreto del fatto, alla luce di un apprezzamento unitario e sistematico della sua gravità, rispetto ad un'utile prosecuzione del rapporto di lavoro (Cass. 13 febbraio 2012, n. 2013).

Ed infatti, la Corte territoriale ha a ciò provveduto con accertamento in fatto, succintamente ma adeguatamente motivato (al terzo capoverso di pg. 4 della sentenza e con evidente richiamo anche del profilo dell'intenzionalità, all'ultimo capoverso di pg. 3), insindacabile in sede di legittimità.

13. Dalle superiori argomentazioni discende coerente il rigetto del ricorso, con la regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna R.G. alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in Euro 200,00 per esborsi e Euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali in misura del 15 % e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 22 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2017

Cass. civ., Sez. I, Ord., (data ud. 20/04/2017) **13/07/2017, n. 17335**

2 Agosto 2017

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio - Presidente -

Dott. NAPPI Aniello - Consigliere -

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria - Consigliere -

Dott. DE CHIARA Carlo - Consigliere -

Dott. TERRUSI Francesco - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21063/2012 proposto da:

Borio Mangiarotti S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Augusto Imperatore n. 22, presso l'avvocato Pottino Guido rappresenta e difende unitamente all'avvocato Bucolo Alberto, giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

(OMISSIS) S.p.a.;

- intimato -

avverso il decreto del TRIBUNALE di VERBANIA, depositato il 13/07/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/04/2017 dal cons. TERRUSI FRANCESCO;

lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale DE RENZIS LUISA, che chiede che la Corte respinga il ricorso con le conseguenze previste dalla legge.

Svolgimento del processo

che:

la Borio Mangiarotti s.p.a. propose domanda di ammissione al passivo del fallimento di (OMISSIS) s.p.a. (dichiarato in data 9-7-2010), per la somma di Euro 364.312,50 portata da una cambiale ipotecaria;

la domanda venne accolta ma al chirografo, essendo l'ipoteca revocabile ai sensi della L.Fall., art. 67;

invero la presunzione di onerosità da parte del terzo datore di ipoteca ((OMISSIS) s.p.a.) poteva dirsi sussistente nel solo diverso caso di garanzia concessa contestualmente al sorgere del credito;

l'opposizione della creditrice, basata sull'assunto che, invece, l'ipoteca era stata concessa in

relazione al debito cambiario sorto contestualmente al rilascio del titolo, veniva rigettata dal Tribunale di Verbania;

il tribunale riteneva non dimostrato che il rilascio della nuova cambiale avesse determinato l'estinzione dell'originario rapporto di garanzia relativo al pagamento del prezzo della vendita immobiliare a cui era da associare il rilascio dei titoli inizialmente emessi;

in particolare la mera sostituzione di quei titoli con altri, potendo risolversi in mera dilazione di pagamento, non poteva implicare - secondo il collegio - una novazione del rapporto in difetto di prova della volontà di estinguere l'obbligazione precedente; il decreto del Tribunale di Verbania, depositato il 13-7-2013, è impugnato con ricorso per cassazione della Borio Magiarotti s.p.a.; il fallimento non ha svolto difese;

il procuratore generale ha depositato conclusioni scritte; la ricorrente ha depositato una memoria.

Motivi della decisione

che:

il primo motivo di ricorso, con cui si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1992 e seg. e 1230 c.c., è infondato; la ricorrente sostiene che l'emissione di nuova cambiale, unita alla restituzione delle precedenti, aveva costituito ipso facto novazione del rapporto cambiario, senza necessità di alcuna ulteriore indagine e di alcuna ulteriore prova sulla interna volontà delle parti non risultante dal documento;

codesta affermazione pecca di astrattismo, e la fattispecie in esame, per come pacificamente ricostruita dal giudice a quo, ne rende giustizia;

la fallita aveva concesso ipoteca su alcuni immobili a fronte di cambiali rilasciate dalla società P&D s.r.l. per il pagamento di alcune rate del prezzo di una compravendita stipulata il 21-5-2009; in data anteriore alla scadenza di una delle rate, i contraenti avevano convenuto di posticipare il pagamento del saldo e di rideterminare la misura degli interessi; donde l'acquirente P&D s.r.l. aveva emesso un nuovo titolo cambiario a favore della venditrice Borio Mangiarotti, per l'importo residuo del prezzo (appunto Euro 364.312,50); la cambiale di cui si tratta era stata rilasciata a garanzia del pagamento di tale residuo, e la fallita (OMISSIS) s.p.a. aveva quindi ribadito l'ipoteca concessa a latere della vendita sugli immobili di sua proprietà;

tali essendo i fatti come emergenti dalla decisione impugnata, è essenziale considerare che l'art. 1230 c.c. prevede che l'obbligazione si estingue quando le parti sostituiscono all'obbligazione originaria una nuova obbligazione con oggetto o titolo diverso, e che la volontà di estinguere l'obbligazione precedente deve risultare in modo non equivoco;

il mero fatto che, in correlazione con la dilazione di una obbligazione già assunta, vengano rilasciati nuovi effetti cambiari in sostituzione dei precedenti, non è segno di una volontà novativa;

difatti la novazione oggettiva si configura come contratto estintivo e costitutivo di obbligazioni, caratterizzato dalla volontà di far sorgere un nuovo rapporto obbligatorio in sostituzione di quello precedente, con nuove e autonome situazioni giuridiche;

di un simile contratto sono elementi essenziali, oltre ai soggetti e alla causa, l'animus novandi, consistente nell'inequivoca, comune intenzione di entrambe le parti di estinguere l'originaria obbligazione, sostituendola con una nuova, e l'aliquid novi, da intendersi come mutamento sostanziale dell'oggetto della prestazione o del titolo del rapporto (v. tra le tante Cass. n. 12083-15);

nel caso di specie il titolo del rapporto e l'oggetto della prestazione erano pur sempre quelli discendenti dalla vendita intercorsa tra la Borio Magiarotti e la P&D s.r.l., e non giova insistere sull'astrattezza dell'obbligazione cambiaria, volta che la stessa ricorrente ha dedotto che le cambiali ipotecarie erano state emesse sempre a garanzia del saldo del prezzo della vendita, in guisa di tale causa essendo state azionate;

il secondo motivo di ricorso, con cui si denuncia l'omesso esame e l'omessa e insufficiente motivazione su fatto controverso, è inammissibile;

la ricorrente sostiene di aver contestato anche l'esistenza del requisito soggettivo della revocatoria e lamenta l'omissione o comunque l'insufficienza motivazionale del giudice a quo su tale punto;

può osservarsi che, in prospettiva di autosufficienza, la ricorrente ha ammesso di essersi limitata a sottolineare l'inesistenza di rapporti commerciali o contrattuali col terzo datore di ipoteca prima del fallimento;

per quanto emerge dal ricorso, la difesa sulla questione della inscienza era stata affidata alla considerazione di aver rinunciato all'ipoteca legale nei confronti dell'acquirente (P&D s.r.l.) quanto al saldo del prezzo convenuto;

dinanzi a tali argomentazioni dell'opponente, poste a corredo della prova della inscienza su di lei gravante ai sensi della L.Fall., art. 67, comma 1, n. 3, è pertinente la (seppur sintetica) motivazione del tribunale nella parte in cui ha osservato che l'opponente non aveva offerto alcuna allegazione e alcuna prova "su circostanze esterne, concrete e specifiche tali da far ritenere che la società terza datrice di ipoteca si trovasse in una situazione di normale esercizio dell'impresa";

difatti, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, gli atti revocabili previsti dalla L.Fall., art. 67, comma 1, rivestono connotati tali da evidenziare di per sè la possibilità che l'imprenditore che li compie possa trovarsi in situazione di insufficiente liquidità (v. Cass. n. 8826-11); cosicché la prova della inscienza deve essere fornita in relazione alla specifica apparente condizione economica del debitore in quanto idonea a far supporre l'esistenza di una situazione di normalità;

da questo punto di vista la prova, per quanto suscettibile di essere fornita con ogni mezzo, non si esaurisce nella dimostrazione di un mero stato d'animo (v. Cass. n. 683-99; Cass. n. 6240-88);

essa postula - come esattamente ritenuto dal tribunale di Verbania l'indicazione di circostanze esterne concrete e specifiche, perchè solo dinanzi all'indicazione puntuale di simili circostanze è possibile affermare il presupposto di non conoscenza secondo il parametro della ragionevolezza di una persona di ordinaria prudenza e avvedutezza;

l'onere può ritenersi assolto solo ove abbia a oggetto la prova di concreti collegamenti tra il soggetto onerato e i sintomi conoscibili, per una persona di ordinaria prudenza e avvedutezza, del predetto stato (e v. già Cass. n. 1043-83; Cass. n. 4070-85, Cass. n. 3630-86, fino a giungere a Cass. n. 3781-08 e a Cass. n. 17286-14);

il giudice del merito ha dunque esaurito l'onere motivazionale, e la relativa valutazione, a lui istituzionalmente riservata, si sottrae al sindacato di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Conclusione

Così deciso in Roma, il 20 aprile 2017.

Agenzia delle Entrate: circolare Prot. n. 120768/2017 del 28.06.2017

2 Agosto 2017

Modalità di comunicazione, tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, dei dati relativi all'indirizzo di posta elettronica certificata per la notifica degli atti, ai sensi dell'articolo 60, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Leggi: [Agenzia delle Entrate Prot. n. 120768-2017 del 28 06 2017](#)

Nuova modulistica di Poste Italiane

2 Agosto 2017

Poste Italiane ha modificato le buste e le relative cartoline per la notificazione postale ed introdotto un nuovo prodotto che va a colmare una lacuna. Il nuovo prodotto è la raccomandata contenente una comunicazione inerente il procedimento notificatorio. La legge 890/1982 infatti dispone non solo in merito alla notificazione postale vera e propria ma anche a quegli avvisi che l'agente notificatore deve inviare a casa del destinatario quando la notificazione non è avvenuta mediante consegna a mani proprie, attività attualmente rientrante nella riserva esclusiva di Poste Italiane. Si tratta quindi della raccomandata del 139 c.p.c., della raccomandata A.R. del 140 c.p.c. e della raccomandata di cui all'art. 60 lett. b-bis DPR 600/1973 per quanto riguarda le notifiche realizzate dai Messaggi Comunali.

Nonostante la legge 890/1982 si riferisca sia alla notifica postale che alle comunicazioni connesse alla notificazione, Poste Italiane aveva predisposto il modello postale solo per le buste e relative cartoline per la notifica postale, tanto che gli ufficiali giudiziari utilizzavano la busta verde anche per la raccomandata del 139 c.p.c. che non necessiterebbe di avviso di ricevimento e per il 140 c.p.c. con un avviso di ricevimento con restituzione in raccomandazione, quindi con costi più elevati del necessario.

Il nuovo prodotto di poste italiane quindi giunge con molto ritardo a colmare un vuoto che si protrae dal 1982. In effetti le buste e cartoline necessarie alle raccomandate in questione, dovranno essere fornite da Poste Italiane e dovranno essere predisposte secondo precisi criteri, pena la mancata accettazione tranne che l'ufficio che ne ha necessità non intenda dotarsi delle relative buste e cartoline in proprio, ma ovviamente osservando scrupolosamente i particolari limiti e criteri previsti per il prodotto. Si tratta di criteri di localizzazione dell'indirizzo del destinatario e del mittente in determinati spazi e apposizione del relativo codice in una zona precisa che serviranno a garantire una lettura automatica e quindi uno smistamento più preciso e veloce di questo tipo di corrispondenza. Inoltre per le raccomandate A.R., come ad esempio quella del 140 c.p.c., è prevista la restituzione dell'avviso di ricevimento decorso il decimo giorno dal deposito presso l'ufficio

postale senza ritiro del plico. Ciò consentirà di disporre dell'avviso di ricevimento prima dei 30 giorni necessari al compimento dei termini previsti per il deposito postale. Tale beneficio quindi è subordinato all'acquisto delle buste e delle cartoline presso l'ufficio postale, già dotate di codice di spedizione, che si tradurrà in un costo che inciderà ulteriormente sul prezzo di spedizione al quale viene applicata la stessa tariffa che Poste Italiane applica alle CAN e CAD previste dagli artt. 7 e 8 della legge 890/1982.

La novità quindi è solo sul fronte della tipologia di prodotto postale ma non su quello normativo. Se dovessimo ritenere che sia indispensabile spedire le raccomandate previste dall'art. 139 c.p.c., 140 c.p.c. e art. 60 lett. b-bis, dovremmo chiederci come mai la mancanza del relativo prodotto per così tanti anni non abbia determinato vizi di notificazione. Quindi, a fronte di un beneficio come ad esempio sarà la restituzione dell'avviso del plico depositato decorso il 10° giorno e la presunta velocizzazione e precisione dello smistamento, bisogna anche considerare i costi.

Attualmente la raccomandata A.R. inerente l'art. 140 c.p.c., costa euro 4,10 se spedita con macchina affrancatrice o mediante affidamento a Poste Italiane con specifico contratto, a fronte di euro 5,00 per la CAN (art. 139 c.p.c. e art. 60 lett. b-bis) ed euro 5,95 per la CAD (art. 140 c.p.c.), quindi se non interverranno ulteriori novità che costringano i Messaggi Comunali a passare al nuovo prodotto la differenza sostanziale è sui costi e quindi soprattutto su questo fronte sembra si affermerà o meno la nuova modalità di spedizione delle raccomandate connesse alla notificazione.

Circolare di Poste Italiane

Spett.le ENTE

Roma, 02 febbraio 2017

Come è noto, la notifica degli atti giudiziari e delle comunicazioni connesse costituisce un momento fondamentale dei procedimenti giudiziari ed amministrativi. In tale ottica, Poste Italiane ha progettato una serie di migliorie che, permetteranno ai clienti di beneficiare di un servizio di maggiore qualità. Le iniziative oggetto dell'intervento sono le seguenti, valide dal 27 febbraio 2017. Revisione della modulistica dell'Atto Giudiziario Per facilitare la gestione delle spedizioni e consentire puntuali attività di verifica e ricerca dell'invio, l'Azienda ha rivisto l'avviso di ricevimento - modello 23L/AG - riportando sullo stesso oltre al codice della cartolina stessa, un'etichetta spellicolabile con il codice identificativo del piego. I due codici - c.d. codice 23L e codice AG - saranno univoci e collegati tra loro da un offset (intervallo numerico standard) predefinito.

La soluzione consentirà di differenziare in questo modo il piego e l'avviso di ricevimento e di migliorare, così, notevolmente la qualità del processo di notifica grazie al passaggio ad una lavorazione meccanizzata. Sviluppo di specifiche caratteristiche per le Comunicazioni connesse all'Atto Giudiziario

L'identificazione univoca delle comunicazioni connesse alla notifica degli atti giudiziari effettuate dagli Ufficiali Giudiziari, Messaggi Notificatori ed altri Soggetti legittimati da specifiche disposizioni (ossia le raccomandate ex artt. 139, 140, 660 Cod. Proc. Civ. e 157 e 161 Cod. Proc. Pen.) al fine di distinguerle, in maniera netta, soprattutto da un punto di vista operativo, dagli atti giudiziari e dagli altri invii raccomandati, costituisce un obiettivo fondamentale sia per l'Azienda che per i clienti, in quanto è funzionale alla corretta gestione degli invii. A tale scopo, Poste Italiane, in conformità a quanto stabilito dalla legge 890/1982 o dalla sentenza n. 3/2010, ha definito caratteristiche di prodotto ad hoc nonché appositi moduli e buste, di colore verde.

Continueranno ad applicarsi, inoltre, le condizioni economiche e il trattamento fiscale degli invii attuali. Al fine del raggiungimento delle finalità proposte, è di fondamentale importanza che i Clienti che si avvalgono direttamente delle citate comunicazioni connesse alla notifica degli atti giudiziari utilizzino esclusivamente i nuovi modelli predisposti da Poste; in caso di errato allestimento, i Clienti dovranno confezionare nuovamente gli invii.

Nella certezza che entrambe le iniziative assunte produrranno i benefici attesi, si precisa che, per consentire la transizione graduale, nell'adozione dei nuovi moduli, sarà previsto un periodo di

temporanea coesistenza delle vecchie e nuove modalità di spedizione, della durata di 6 mesi dalla data di avvio del nuovo servizio. In tal modo anche i Vostri Uffici potranno adeguarsi senza disagi alle specifiche tecniche sopra citate, disponibili sul sito www.poste.it, e smaltire le eventuali scorte di modelli già approvvigionati che non potranno, naturalmente, essere utilizzati oltre tale data. Si precisa inoltre che i quantitativi di moduli non utilizzati non saranno rimborsati o sostituiti con i nuovi modelli. Si precisa che i clienti in possesso di Autorizzazione alla stampa in proprio /omologazione di Atti Giudiziari e relativi mod. 23L, autoproduttori di modulistica (busta + Mod. 23L), dovranno provvedere entro sei mesi dalla data di avvio dei nuovi servizi, all'allineamento della loro produzione alle nuove Specifiche tecniche e comunque non oltre la data di scadenza dell'autorizzazione in essere. Le modalità previste per il processo di allineamento sono semplificate e il Centro Omologazione Prodotto struttura centrale, provvederà, a conclusione di tale processo, al rilascio del nuovo codice di omologazione e dei nuovi range identificativi. Tutte le novità saranno debitamente pubblicate sul sito www.poste.it negli Uffici Postali e presso i Centri di Impostazione grandi Clienti.

Si resta a disposizione per qualsiasi evenienza o chiarimento.

Cordiali saluti

Il responsabile

Cass. civ. Sez. III, Sent., (ud. 07-10-2016) **20-06-2017, n. 15147**

2 Agosto 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria - Presidente -

Dott. OLIVIERI Stefano - rel. Consigliere -

Dott. ROSSETTI Marco - Consigliere -

Dott. DELL'UTRI Marco - Consigliere -

Dott. PELLECCIA Antonella - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10057-2014 proposto da:

PROVINCIA DI COSENZA, in persona del Presidente e legale rappresentante in carica, On.le O.G.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CASSIA 175, presso lo studio dell'avvocato SERAFINO CONFORTI, rappresentata e difesa dagli avvocati ORNELLA NUCCI, GAETANO PIGNANELLI giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

C.R.M., C.P., C.F., CU.FA., C.G., C.E., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA VERONA 9, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO COCOLA, rappresentati e difesi dall'avvocato FERRUCCIO FEDELE giusta procura in calce al controricorso;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 1337/2013 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 17/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/10/2016 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI;

udito l'Avvocato ORNELLA NUCCI;

udito l'Avvocato FERRUCCIO FEDELE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PRATIS Pierfelice, che ha concluso per l'improcedibilità in subordine rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Paola con sentenza 16.4.2013, ritenuta inefficace, in difetto dei presupposti di legge ex art. 27 LEC, la disdetta comunicata dalla Provincia di Cosenza per anticipata cessazione del rapporto di locazione di immobile, destinato a sede dell'Istituto alberghiero di Stato, intrattenuto con gli eredi dei locatori C.A. e Fa. ed oggetto del contratto stipulato il 25.6.1990, e ritenuto altresì giustificato il rifiuto dei locatori di ricevere la consegna dell'immobile che presentava danni e modifiche non autorizzate, condannava l'ente pubblico al risarcimento dei danni e quindi al pagamento delle somme necessarie ai lavori di ripristino dell'immobile deteriorato e danneggiato, al pagamento dell'indennità di occupazione ex art. 1591 c.c. dalla data 16.10.2006 di scadenza della naturale del rapporto fino alla pubblicazione della decisione, al pagamento della ulteriore indennità per diciotto mesi, tempo necessario alla esecuzione dei lavori.

La decisione veniva parzialmente riformata dalla Corte d'appello che con sentenza 17.10.2013 n. 1337: 1- riconosceva non dovuto il risarcimento corrispondente alle spese (Euro 322.701,19) per lavori di manutenzione straordinaria (rifacimento intonaco esterno e manto copertura terrazzo), in quanto gravanti esclusivamente sul locatore ai sensi dell'art. 1576 c.c., non incidendo sulla ripartizione degli obblighi ex lege l'omesso avviso ex art. 1577 c.c. da parte dell'ente conduttore; 2- accertava la legittimità del rifiuto dei locatori a ricevere la consegna dell'immobile, in condizioni di degrado tali, accertate in esito alla c.t.u., da richiedere ingenti lavori di ripristino, con conseguente responsabilità della Provincia in mora nell'adempimento della obbligazione ex art. 1590 c.c..

La Provincia di Cosenza ha impugnato per cassazione la sentenza, che dichiara non esserle stata notificata, deducendo con due motivi vizi di errori di diritto e vizio di motivazione.

Resistono con controricorso C.P., F., Fa., E., G. e R. che eccepiscono la improcedibilità del ricorso

per violazione dell'art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2) e la inammissibilità del ricorso in quanto tardivamente notificato, assumendo che la sentenza di appello era stata ritualmente notificata, in data 10.1.2014, ai procuratori costituiti dell'ente pubblico, presso la Cancelleria della Corte d'appello.

Motivi della decisione

I resistenti hanno eccepito la inammissibilità e la improcedibilità del ricorso per cassazione ex art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2), non avendo l'ente ricorrente prodotto la sentenza impugnata autenticata corredata della relata di notifica ed essendo stato notificato il ricorso in data 17.4.2014 oltre il decorso del termine breve ex art. 325 c.p.c..

Sostengono che la Provincia, diversamente da quanto dalla stessa allegato in tale atto, non ha riferito che la sentenza di appello le era stata ritualmente notificata in data 10.1.2014, mediante deposito presso la Cancelleria della Corte d'appello di Catanzaro, non avendo eletto i difensori dell'ente pubblico domicilio nel comune in cui aveva sede l'Ufficio giudiziario (Corte appello di Catanzaro) ai sensi del R.D. n. 37 del 1934, art. 82.

Il ricorso principale deve essere dichiarato inammissibile in quanto proposto oltre il termine breve di decadenza ex art. 325 c.p.c., comma 2 e art. 326 c.p.c., comma 1: la sentenza di appello, giusta certificazione del funzionario della Cancelleria della Corte d'appello di Catanzaro, risulta notificata, ai fini della decorrenza del termine breve in data 10.1.2014, mentre il ricorso principale è stato notificato in data 17.4.2014, oltre la scadenza alla data 11.3.2014 del termine perentorio di giorni 60.

Occorre premettere che, la notifica della sentenza di appello è stata eseguita alla Provincia di Cosenza presso la Cancelleria della Corte d'appello di Catanzaro, non essendo stata fatta dai difensori della parte elezione di domicilio nella circoscrizione in cui aveva sede l'ufficio del Giudice adito e trovando in conseguenza applicazione il R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, art. 82 secondo cui "1. (I procuratori: da intendersi sostituito, ai sensi della L. n. 27 del 1997, con "gli avvocati"), i quali esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori della circoscrizione del Tribunale al quale sono assegnati, devono, all'atto della costituzione nel giudizio stesso, eleggere domicilio nel luogo dove ha sede l'autorità giudiziaria presso la quale il giudizio è in corso.

2. In mancanza della elezione di domicilio, questo si intende eletto presso la cancelleria della stessa autorità giudiziaria".

Non osta alla ritualità della indicata notifica della sentenza, ai fini del decorso del termine breve di impugnazione, la disciplina normativa che ha richiesto al difensore di indicare negli atti difensivi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), introdotta dal D.L. 13 agosto 2011, n. 138, art. 2, comma 35 ter, lett. a), conv. in L. 14 settembre 2011, n. 148, nonché dalla L. 12 novembre 2011, n. 183, art. 25 comma 1, lett. a), che hanno modificato -con efficacia dall'1.2.2012- l'art. 125 c.p.c. e l'art. 366 c.p.c., comma 2, (indirizzo PEC coincidente con quello comunicato al Consiglio dell'Ordine ex D.L. n. 185 del 2008), ed ancora dal D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 conv. in L. 17 dicembre 2012, n. 221 che ha reso obbligatorie le comunicazioni e le notificazioni telematiche. Tale disciplina è stata interpretata sistematicamente dalla SS.UU. di questa Corte che hanno rilevato come la disposizione dell'art. 366 c.p.c., comma 2, dettata per il giudizio di legittimità, secondo cui la notifica mediante deposito dell'atto presso la Cancelleria della Corte di cassazione era da considerare valida esclusivamente nel ricorso di entrambe le condizioni negative della omessa elezione di domicilio in Roma della omessa indicazione dell'indirizzo PEC, esprimesse un principio di carattere generale, evidenziando come la indicazione dell'indirizzo PEC si ponesse in aggiunta all'onere di elezione del domicilio, assolvendo entrambe alla medesima funzione di assicurare la speditezza delle notificazioni e comunicazioni del processo, con la conseguenza che anche nel

giudizio di merito la ritualità della notifica degli atti mediante deposito in Cancelleria rimane subordinata alla mancanza di entrambe le condizioni predette: se, pertanto, non è stato eletto domicilio, ai sensi del R.D. n. 37 del 1934, art. 82 ma risulta indicato l'indirizzo PEC, la notificazione va eseguita presso tale indirizzo e quindi la notifica in Cancelleria deve essere dichiarata invalida (cfr. Corte cass. SSUU 20.6.2012 n. 10143). La notifica in Cancelleria può essere, tuttavia, validamente eseguita se la notifica telematica all'indirizzo PEC non riesce, in quanto il servizio "genera un avviso di mancata consegna", ossia fornisce risposta che la notifica non si è potuta effettuare per malfunzionamento della casella elettronica per fatto imputabile al titolare dell'indirizzo PEC (regolamento DM 44/2011): ma in tal caso è richiesta anche la pubblicazione nel "portale dei servizi telematici" (D.L. n. 112 del 2008, artt. 34 e 51 conv. L. n. 133 del 2008) dell'avviso di avvenuta notifica con deposito in Cancelleria.

Tanto premesso dall'esame del ricorso proposto in appello dalla Provincia di Cosenza depositato presso la Cancelleria della Corte d'appello di Catanzaro in data 17.5.2013, emerge dalla procura ad litem rilasciata a margine dell'atto che il Presidente dell'ente territoriale aveva conferito il "jus postulandi" all'avv. Gaetano Pignanelli ed all'avv. Ornella Nucci, dichiarando di eleggere domicilio "presso la sede dell'Ente in Cosenza P.zza XV Marzo n. 1". La elezione di domicilio veniva altresì ripetuta nella intestazione del ricorso ("La Provincia di Cosenza...., domiciliata presso la sede dell'Ente, in Cosenza P.zza XV Marzo n. 1,..."). Dalla medesima intestazione del ricorso in appello, risulta che i predetti difensori avevano indicato il proprio indirizzo PEC, e l'avv. Nucci aveva indicato anche il proprio numero di FAX, ma entrambi chiedendo "espressamente che eventuali comunicazioni vengano trasmesse al numero fax od indirizzo PEC".

Orbene questa Corte ha già avuto modo di esaminare -anteriormente alla introduzione della previsione normativa di obbligatorietà della notifica telematica: D.L. n. 179 del 2012, art. 16 sexies conv. in legge n. 221/2012, introdotto dal D.L. n. 114 del 2014, art. 52 conv. in L. n. 114 del 2014, non applicabile alla fattispecie in esame- la ipotesi di concorrente indicazione nell'atto difensivo, da parte del difensore, dell'indirizzo PEC e del domicilio eletto, presso i quali ricevere le comunicazioni e le notificazioni degli atti processuali (cfr. Corte cass. Sez. 6 - 3, Sentenza n. 25215 del 27/11/2014; id. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14969 de 16/07/2015; id. Sez. 6 - 2, Sentenza n. 22892 del 10/11/2015; id. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 2133 del 03/02/2016 -in motivazione-; id. Sez. 2 - I Sentenza n. 23412 del 17/11/2016), rilevando:

a) che l'indicazione della PEC, prevista per rendere più agevoli le comunicazioni di Cancelleria, non rende inapplicabile l'intero insieme delle norme e dei principi sulla domiciliazione nel giudizio, non potendo obliterarsi la volontà espressamente manifestata dalla stessa parte o dal suo difensore diretta a designare l'elemento topografico dell'elezione di domicilio in maniera compatibile con le regole del processo;

b) che la PEC costituisce, dunque, oggetto di un'informazione di carattere aggiuntivo finalizzata alle comunicazioni di cancelleria, e che è destinata surrogarsi, anche agli effetti della notifica degli atti, ad una domiciliazione mancante, ma non già a prevalere su di una domiciliazione che il difensore abbia volontariamente effettuato;

c) che tale scelta volontaria prevaleva anche nel caso di elezione di domicilio ex lege presso la cancelleria del giudice adito, in conformità del R.D. n. 37 del 1934, art. 82;

d) che se la indicazione dell'indirizzo PEC, senza ulteriori specificazioni, individuava il luogo virtuale cui dovevano essere effettuate tanto le "comunicazioni", quanto le "notificazioni" degli atti processuali, diversamente la espressa destinazione del luogo virtuale soltanto alla ricezione delle "comunicazioni" di Cancelleria, se accompagnata da una elezione di domicilio - tanto più se in luogo diverso da quello dello studio del procuratore ad litem -, concentrava esclusivamente sul domicilio

eletto il luogo di destinazione delle "notificazioni": con la conseguenza che, qualora il luogo indicato non fosse ricaduto nella circoscrizione dell'Ufficio giudiziario, doveva ritenersi valida la notifica eseguita mediante deposito dell'atto presso la Cancelleria R.D. n. 34 del 1937, ex art. 82.

Orbene la Provincia (così come nel ricorso per cassazione) nell'atto di appello ha effettuato autonoma elezione di domicilio presso la sede legale dell'ente (dunque in luogo diverso da quello indicato nel R.D. n. 37 del 1934, art. 82: nella specie, nell'ambito della circoscrizione della Corte d'appello di Catanzaro), con la conseguenza che l'indicazione, nello stesso atto di appello, anche dell'indirizzo PEC dei legali "non domiciliatari", accompagnata dalla esplicita richiesta di ricevere colà soltanto le "comunicazioni", assume rilevanza (così come nel ricorso per cassazione) esclusivamente ai fini delle "comunicazioni" di Cancelleria ex artt. 134 e 135 c.p.c. e art. 176 c.p.c., comma 2, ma non anche ai fini delle "notificazioni", dovendo pertanto ritenersi correttamente e validamente eseguita la notifica della sentenza di appello (ex artt. 170 e 285 c.p.c.) presso la Cancelleria della Corte d'appello di Catanzaro.

Pertanto, perfezionatasi in data 10.1.2014 la notifica della sentenza di appello n. 1337/2013 mediante deposito presso la Cancelleria del Giudice a quo, ai sensi del R.D. n. 34 del 1937, art. 82, come da attestazione del predetto Ufficio di Cancelleria in data 22.3.2014, ne segue che il ricorso per cassazione proposto dalla Provincia di Cosenza e notificato in data 17.4.2014, oltre il termine di decadenza ex art. 325 c.p.c., comma 2 e art. 326 c.p.c., comma 1, deve essere dichiarato inammissibile.

La parte ricorrente va condannata alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 12.000,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2017

Multe: annullate 35mila cartelle notificate da poste private

2 Agosto 2017

Il Giudice di pace di Palermo annulla 35mila multe per violazioni al codice della strada per vizio di

notifica. Accolta class action dei consumatori

Il giudice di pace di Palermo ha **annullato 35mila multe per vizio di notifica**, accogliendo i ricorsi individuali e collettivi presentati dall'Unione dei Consumatori contro le cartelle esattoriali per sanzioni amministrative dovute a **violazioni del codice della strada**. Lo comunica in una nota L'unione dei consumatori.

La vicenda

La vicenda risale allo scorso marzo quando l'Unione dei consumatori aveva depositato il primo ricorso collettivo contro Comune di Palermo e **Serit**, impugnando le cartelle di pagamento di quelle multe, emesse tra il 2011 e il 2015, viziata perché notificata da un centro postale privato, il consorzio Olimpo. Oltre alle multe, che recavano un vizio di forma in quanto notificate da un ente privato, era seguito anche un avviso bonario di pagamento con il quale l'Amministrazione di Palermo chiedeva il pagamento delle multe non ancora incassate e intimava, inoltre, al pagamento entro 10 giorni pena l'emissione delle cartelle esattoriali con ulteriore aggravio di spese e sanzioni. Pochi giorni fa è arrivata la sentenza del Giudice di Pace che ha dato ragione alla class action, annullando le sanzioni per vizio di forma e condannando il Comune alla soccombenza nelle spese di lite.

Plauso dei consumatori per la decisione

Di martedì scorso la sentenza del giudice di pace palermitano che ha annullato integralmente le cartelle condannando il comune soccombente a pagare le spese di lite.

Con questa decisione il giudice *"ha dimostrato grande capacità e coraggio nel voler tutelare i diritti dei cittadini - ha affermato il **presidente dell'Unione consumatori** Manlio Arnone, ricordando ai cittadini che hanno ricevuto cartelle esattoriali di **rivolgersi all'associazione per avviare il ricorso**, perché - grazie all'opposizione all'esecuzione, i canonici termini di opposizione (30 e 60 giorni) non operano e quindi anche cartelle ricevute mesi fa sono ancora opponibili".*

Tesseramento anno 2018

2 Agosto 2017



La Giunta Esecutiva nella riunione del 06.05.2017 ha approvato le quote di iscrizione

all'Associazione per l'anno 2018.

Le tipologie delle quote di adesione all'Associazione A.N.N.A. per l'anno 2018 sono:

- Tipo A - **Messi Comunali: € 65,00**
- Tipo B - **Messi del Giudice di Pace e di Conciliazione: € 65,00**
- Tipo C - **Ufficiali Giudiziari: € 65,00**
- Tipo D - **Messi Provinciali: € 65,00**
- Tipo E - **Messi Notificatori di cui alla legge 296/2006 (Legge Finanziaria del 2007) € 65,00**
- Tipo F - **Addetti di Polizia Municipale: € 65,00**
- Tipo G - **Avvocati: € 150,00**
- Tipo H - **Ex Messi Comunali non più in attività: € 35,00 (con esclusione della copertura assicurativa)**
- Tipo I - **Comuni fino a 10.000 abitanti: € 130,00**
- Tipo L - **Comuni con popolazione da 10.001 a 100.000 abitanti: € 180,00**
- Tipo M - **Comuni con popolazione oltre i 100.001 abitanti: € 250,00**
- Tipo N - **Altri Enti (Consorzi di servizi, Unioni, ecc.): € 300,00**
- Tipo O - **Soggetti privati ai sensi dell'art. 8 dello Statuto dell'Associazione: € 250,00**
- Tipo P - **Dirigenti pubblici: € 70,00**

L'iscrizione delle tipologie A, B, C, D, E, F, G, P comprendono [la copertura assicurativa](#) oltre alle agevolazioni previste dalle convenzioni che l'Associazione ha già stipulato e che effettuerà.

Qualora venga richiesta la fattura elettronica, occorrerà aggiungere agli importi che superano € 77,47 l'imposta di bollo di € 2,00.

La Giunta Esecutiva dell'Associazione nella seduta del 6 maggio 2017 ha deliberato, tra l'altro, il rinnovo delle opportunità, riconfermate in data 18.06.2016, al fine di favorire l'adesione dei Comuni o delle loro forme Associate (Unioni, Consorzi, etc ...) che rinnovano l'iscrizione all'Associazione.



Tutti gli Enti che, già soci nell'anno precedente, rinnoveranno l'adesione ad A.N.N.A. entro il 28 febbraio dell'anno 2018, avranno diritto a:

☐ ⇒ Iscrizione gratuita ad A.N.N.A. di un proprio dipendente (preferibilmente che svolga le mansioni di Messo Comunale/Messo Notificatore);

☐ ⇒ Sconto del 15% sul costo dell'iscrizione dei propri dipendenti, fino ad un massimo di 10, ai corsi di formazione organizzati da A.N.N.A.. Tale sconto si applica tutte le quote di partecipazione ai corsi di formazione organizzati dall'Associazione A.N.N.A.. Lo sconto non si applica qualora siano presenti altre promozioni.

Scarica: [Modulo adesione Messo Comunale 2018](#)

Scarica: [Modulo adesione Dirigente 2018](#)

Scarica: [Modulo adesione Ente 2018](#)

Leggi: [Perchè iscriversi 2018](#)

Circolare 2017/002: Art. 60, 7° comma del dpr 600/1973. Notifica a mezzo P.E.C.

2 Agosto 2017

Il D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225, ha disposto (con l'art. 7-quater, comma 7) che le disposizioni di cui al comma 6, cioè lo specifico procedimento di notificazione tramite P.E.C. da adottarsi ai sensi dell'art. 60 del DPR 600/1973, si applicano alle notificazioni degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati ai contribuenti effettuate a decorrere dal 1° luglio 2017. Resta ferma per gli avvisi e gli altri atti che per legge devono essere notificati fino al 30 giugno 2017 la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 193/2016.

L'abrogazione dell'art. 4, co. 5 dlgs 261/1999 elimina, quindi, i rischi di contestazioni sulla notifica e consente alle agenzie di recapito di svolgere, per conto degli Enti impositori, i servizi di notifica degli atti tributari (sostanziali e processuali), nonché degli atti relativi alle violazioni al Codice della Strada. Peraltro, le attestazioni rilasciate dagli addetti al recapito, poiché incaricati di un pubblico servizio ex art.18, dlgs 261/1999, godono di fede privilegiata, con onere per chi voglia contestarne il contenuto, di proporre querela di falso ex art.221 e seg. c.p.c.

Il provvedimento legislativo (commi 57 e 58) subordina, però, il rilascio della licenza necessaria per poter espletare il servizio di notificazioni all'adempimento, da parte delle Agenzie, di specifici obblighi, nonché al possesso di determinati requisiti da definirsi entro 90 giorni dalla entrata in vigore della legge.

Poiché la riserva in favore di Poste Italiane è cessata dal 10 settembre, resta alto, per tutti gli atti notificati da Poste private in vigenza dell'art.4, co.5 cit., il rischio di una pronuncia di nullità se il contribuente contesta il vizio di inesistenza della notifica. Laddove la contestazione venga effettuata con l'impugnazione dell'atto viziato, l'ente impositore potrà far valere l'intervenuta sanatoria per raggiungimento dello scopo. La notifica è una mera condizione di efficacia e non un elemento costitutivo dell'atto amministrativo di imposizione tributaria, per cui la nullità/inesistenza della notificazione non determina automaticamente l'inesistenza dell'atto quando ne risulti provata l'avvenuta effettiva conoscenza da parte del contribuente (ex multis, Cass. ord.6079/2017; Cass. S.U. 7665/2016; Cass.S.U. 19704/2015). Se, invece, il vizio di nullità/inesistenza della notificazione viene contestato attraverso l'impugnazione dell'atto consequenziale, la sussistenza del vizio accertata dal giudice determinerà la nullità oltre che dell'atto impugnato, anche dell'atto presupposto.

ATTENZIONE !!!

Il Messo Comunale dovrebbe procedere alla notifica degli atti provenienti dall'Agenzia delle Entrate solo ed esclusivamente per i contribuenti che non hanno l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata.

Considerato, però, che l'Agenzia delle Entrate non ha ancora dato disposizioni in merito e che i vari Uffici Territoriali continuano ad inviare gli atti intestati a Società ed Ordini Professionali ai Messaggi Comunali per la notifica, si consiglia di notificarli specificando nella relata di notifica quanto segue:

1. Se l'atto **NON E' in scadenza** inviare tramite mail o P.E.C. una comunicazione all'Agenzia delle Entrate che ha richiesto la notifica specificando che, *dal 1° luglio 2017 vige l'obbligo di **notificazione esclusiva a mezzo p.e.c. alle imprese e liberi professionisti, come risulta dal combinato disposto dell'art. 6-bis del Dlgs 82/2005 e art. 60, 7° comma DPR 600/1973 (modificato dall'art. 7 quater del D.L. 193/2016 convertito con l. 225/2016) da parte dell'amministrazione finanziaria e per tal motivo si chiede se si intenda procedere comunque alla notificazione a mezzo di Messo Comunale (Non accontentarsi di una risposta verbale).***
2. Se l'atto **E' in scadenza** inserire nella relata di notifica la seguente dicitura: **"Si procede alla notificazione a mezzo di Messo Comunale, non abilitato alla notificazione telematica ex art. 60, 7° comma, DPR 600/1973, su espressa richiesta dell'Agenzia delle Entrate."**

Leggi la [Circolare 2017-002 ART. 60, 7° COMMA del DPR 6001973. NOTIFICA A MEZZO P.E.C.](#)

Scarica [Lettera Restituzione atti AdE 2017](#)

Leggi anche la [Circolare AGENZIA DELLE ENTRATE - Prot. 120768-2017](#)

Leggi anche: [Dietrofront delle Entrate sulla notifica Pec](#)

Cass. civ., Sez. Unite, Sent., (data ud. 21/03/2017) 29/05/2017, n. 13453

2 Agosto 2017

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato - Primo Presidente f.f. -

Dott. PICCININNI Carlo - Presidente di Sez. -

Dott. AMOROSO Giovanni - Presidente di Sez. -

Dott. BIELLI Stefano - Consigliere -

Dott. VIRGILIO Biagio - Consigliere -

Dott. MANNA Felice - Consigliere -

Dott. CIRILLO Ettore - Consigliere -

Dott. FRASCA Raffaele - Consigliere -

Dott. PERRINO Angelina Maria - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2168/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

Z.M.;

- intimato -

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di CATANZARO, depositata in data 10/07/2014.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/03/2017 dal Consigliere Dott. ETTORE CIRILLO;

udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale FUZIO Riccardo, che ha concluso per il rigetto del ricorso, in subordine questione di costituzionalità;

udito l'Avvocato Gianni De Bellis per l'Avvocatura Generale dello Stato.

Svolgimento del processo

1. A seguito di ordinanza interlocutoria n. 18001 emessa dalla quinta sezione civile il 14 settembre 2016 il primo presidente ha disposto l'assegnazione del ricorso alle sezioni unite il primo presidente ha disposto l'assegnazione del ricorso alle sezioni unite sulla questione relativa all'individuazione, nel processo tributario, del dies a quo del termine per la costituzione in giudizio del ricorrente o dell'appellante in caso di notificazione postale diretta e sulla rilevanza, ai fini della ritualità di tale costituzione e dell'ammissibilità del ricorso e dell'appello, dell'omesso tempestivo deposito della ricevuta di spedizione quando risulti in atti l'avviso di ricevimento del relativo plico.

2. Era accaduto, infatti, che il 24 settembre 2010 la commissione tributaria provinciale di Cosenza avesse annullato la cartella di pagamento notificata a Z.M. per il recupero d'imposte evase nel 2005 e impugnata dal contribuente il 13 novembre 2009. Per la riforma di tale decisione l'Agenzia delle Entrate adiva la commissione tributaria regionale della Calabria che però dichiarava inammissibile l'appello per mancato deposito - nel termine previsto dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 22, comma 1 (d'ora in poi proc. trib.), della fotocopia della ricevuta della spedizione della raccomandata con la quale il gravame era stato proposto.

4. Per la cassazione di tale decisione l'avvocatura erariale ha proposto ricorso affidato a unico motivo. Ha denunciato che, nel dichiarare inammissibile l'appello per mancato deposito della fotocopia della ricevuta d'invio della raccomandata, la commissione tributaria regionale ha fatto erronea applicazione di norme di diritto processuali (art. 53, comma 2 e art. 22, comma 1, proc. trib.), laddove ha negato che fosse idonea provare la spedizione della raccomandata e la tempestività dell'appello l'avvenuta esibizione dell'avviso di ricevimento riportante la spedizione del 24 marzo 2011 e la ricezione del 28 marzo 2011, entrambe rientranti nel termine del novellato art. 327 c.p.c., riguardo alla pubblicazione del 24 settembre 2010 e in quello dell'art. 53, comma 2, proc. trib. riguardo alla costituzione del 21 aprile 2011. Ha osservato che le disposizioni processuali - e quelle del processo tributario in particolare - devono essere interpretate, anche alla luce della giurisprudenza della Corte EDU, nel senso di limitare inammissibilità irragionevoli. Inoltre la difesa erariale ha lamentato che il giudice d'appello ha trascurato la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata fide-facente quanto alle indicazioni in esso contenute, ivi compresa la data di spedizione del plico.

5. La parti private non hanno resistito; indi, fissata la pubblica udienza innanzi alla quinta sezione, questa ha rimesso gli atti al primo presidente il quale ha investito le sezioni unite con l'ordinanza indicata in premessa. La difesa erariale deposita memoria.

Motivi della decisione

1. In via preliminare va precisato che la tempestività dell'appello viene in discussione attesa la evidente e documentata ricezione della raccomandata il 28 marzo 2011, ovvero sia oltre il termine lungo del novellato art. 327 c.p.c., a decorrere dalla sentenza di primo grado del 24 settembre 2010. Dunque, le questioni sollevate rilevano al fine di verificare: a) se la costituzione della parte appellante, in data 21 aprile 2011, fosse avvenuta nel termine degli artt. 22 e 53 proc. trib.; b) se la spedizione del plico postale contenente il gravame fosse avvenuta entro il termine lungo del novellato art. 327 c.p.c.. In sintesi la costituzione è sicuramente tempestiva se il relativo termine decorre dalla ricezione della raccomandata contenente il gravame, diversamente viene in rilievo la certezza legale della data di spedizione del plico onde potere calcolare il rispetto del ridotto termine laddove manchi ricevuta postale di spedizione; il che rileva anche ai fini della verifica del rispetto del termine per impugnare.

2. Il primo interrogativo al quale le sezioni unite sono chiamate a dare risposta è quello se, in riferimento ai ricorsi spediti con raccomandata postale, il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente e dell'appellante, di cui all'art. 22, comma 1 e all'art. 53, comma 2, proc. trib. sia da interpretarsi come decorrente dalla ricezione del plico da parte del destinatario ovvero dalla data di spedizione del plico medesimo. Nella giurisprudenza di questa Corte si sono manifestati due orientamenti.

2.1 Il primo e più restrittivo è stato inaugurato dalla sentenza n. 20262 del 2004 secondo la quale il deposito, nella segreteria della commissione tributaria adita, del ricorso notificato per posta deve essere effettuato entro trenta giorni dalla spedizione postale del documento incorporante il ricorso, e non dalla sua ricezione da parte del destinatario, atteso che l'art. 22, comma 1, proc. trib. prevede modalità di deposito (copia del ricorso e fotocopia della ricevuta di spedizione della raccomandata postale) che presuppongono solo la spedizione del ricorso e non la sua ricezione e sottrae, quindi, il detto adempimento alla regola di cui all'art. 16, comma 5, secondo periodo, proc. trib. (il quale dispone che i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in cui l'atto è ricevuto e che trova applicazione, fra l'altro, nel caso di deposito del ricorso notificato attraverso ufficiale giudiziario). Affermazioni simili si rinvencono anche nelle pronunzie n. 14246 del 2007, n. 1025 del 2008 e n. 7373 del 2011.

2.2 Quest'ultima riassuntiva decisione osserva che l'art. 22 proc. trib. - richiamato, per il giudizio di

appello, dall'art. 53, comma 2, proc. trib. - richiede, ai fini della rituale costituzione in giudizio del ricorrente, il deposito, non solo di copia del ricorso spedito per posta, ma anche della ricevuta di spedizione dell'atto per raccomandata a mezzo del servizio postale. E la mancata allegazione di detta ricevuta è sanzionata con l'inammissibilità dell'impugnazione, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo, e non sanabile neppure per effetto della costituzione del resistente. Rileva, inoltre, che la ratio di siffatta previsione è da ravvisare nel fatto che la decorrenza del termine di trenta giorni, per la costituzione in giudizio del ricorrente, è normativamente ancorata alla spedizione, e non alla ricezione del ricorso da parte del resistente. Il che si evincerebbe dal fatto che l'art. 22, comma 1, proc. trib. prevede modalità di deposito che presuppongono solo la spedizione del ricorso, e non la sua ricezione, sottraendo, in tal modo, detto adempimento alla regola di cui all'art. 16, comma 5, proc. trib. a tenore del quale i termini che hanno inizio dalla notificazione o comunicazione decorrono dalla data in cui l'atto è ricevuto. Infine afferma che l'omesso deposito della ricevuta di spedizione verrebbe a incidere sul riscontro della stessa tempestività della costituzione in giudizio dell'appellante, dalla quale la legge fa scaturire l'inammissibilità del proposto gravame. Trattasi di orientamento ripreso successivamente da talune pedissequae decisioni quali la n. 8664 del 2011 e la n. 20787 del 2013, sino alla più recente la n. 16758 del 2016.

2.3 A conclusioni opposte giunge l'orientamento inaugurato dalla sentenza n. 12185 del 2008 laddove, in consapevole contrasto con la prima tesi, si afferma:

“In tema di contenzioso tributario, qualora la notificazione del ricorso introduttivo abbia avuto luogo mediante spedizione a mezzo posta, il termine entro il quale, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 22, dev'essere effettuato il deposito presso la segreteria della commissione tributaria decorre non già dalla data della spedizione, bensì da quella della ricezione dell'atto da parte del destinatario: la regola, desumibile dall'art. 16, u.c., secondo cui la notificazione a mezzo del servizio postale si considera effettuata al momento della spedizione, in quanto volta ad evitare che eventuali disservizi postali possano determinare decadenze incolpevoli a carico del notificante, si riferisce infatti ai soli termini entro i quali la notificazione stessa deve intervenire, ed avendo carattere eccezionale non può essere estesa in via analogica a quelli per i quali il perfezionamento della notificazione rappresenta il momento iniziale, trovando in tal caso applicazione il principio generale secondo cui la notificazione si perfeziona con la conoscenza legale dell'atto da parte del destinatario”.

2.4 L'orientamento emerso del 2008 è riassunto e seguito dalla sentenza n. 9173 del 2011. Tale decisione premette che nel processo tributario le notificazioni sono fatte secondo le norme dell'art. 137 c.p.c. e segg. (art. 16, comma 2). Tuttavia esse possono essere fatte anche direttamente a mezzo del servizio postale mediante spedizione dell'atto in plico (senza busta) raccomandato con avviso di ricevimento (art. 16, comma 3). La disciplina della fase introduttiva prevede che il ricorso è proposto mediante notifica a norma dei commi 2 e 3 del precedente art. 16 (art. 20, comma 1). Qualunque notificazione a mezzo del servizio postale, prosegue la decisione in esame, si considera fatta nella data di spedizione (art. 16, comma 5) e, quando la spedizione del ricorso è fatta a mezzo posta, il ricorso s'intende proposto al momento della spedizione (art. 20, comma 2). Il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d'inammissibilità deposita, nella segreteria della commissione tributaria adita, copia del ricorso spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale (art. 22, comma 1); i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in cui l'atto è ricevuto (art. 16, comma 5).

Indi, osserva che l'art. 20, comma 2 (“il ricorso s'intende proposto al momento della spedizione”) riproduce sì l'esordio dell'art. 16, comma 5 (“qualunque notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data di spedizione”), però quest'ultima norma prosegue stabilendo che “i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in cui l'atto è ricevuto”. Siccome il termine di trenta giorni fissato dall'art. 22, per la costituzione in giudizio del ricorrente ha inizio

dalla proposizione vale a dire dalla notificazione - del ricorso esso non può che decorrere dalla data di recapito postale dell'atto al destinatario, così come avviene per il termine assegnato per la costituzione della parte resistente (art. 23, comma 1). E' vero che, ai fini della costituzione dell'attore, l'art. 22 non parla del deposito dell'avviso di ricevimento, mentre menziona, tra gli atti da depositare, la ricevuta di spedizione postale del ricorso, ma ciò sta a significare soltanto che il ricorrente si può costituire in giudizio anche prima e indipendentemente dal recapito dell'atto al destinatario, e non che dalla spedizione inizia a decorrere, a pena d'inammissibilità, il termine per costituirsi senza neppure poter conoscere gli esiti della notifica postale.

Rileva, inoltre, che non v'è alcuna ragione logica e giuridica (artt. 3 e 24 Cost.) per distinguere il regime della notifica diretta a mezzo di raccomandata postale dall'ordinaria notificazione tramite l'ufficiale giudiziario (come invece fa l'orientamento che s'ispira al precedente del 2004), atteso che in quest'ultimo caso è pacifico che il termine per la costituzione del ricorrente decorre dalla ricezione del ricorso da parte del destinatario (anche in caso di notifica a mezzo del servizio postale), dovendo essere depositato l'originale del ricorso notificato a norma dell'art. 137 c.p.c. e segg.. Del resto, in un procedimento a carattere impugnatorio come il processo tributario, non può non valere il principio generale, più volte affermato riguardo agli artt. 347 e 165 c.p.c., secondo cui il termine per la costituzione decorre dal momento del perfezionamento della notificazione dell'atto di gravame nei confronti del destinatario e non dal momento della consegna di tale atto all'ufficiale giudiziario, che rileva, invece, solo ai fini della tempestività dell'impugnazione (cfr., nel processo civile, Cass. n. 9329 del 2010). Dunque, per tale via si riconduce a unità l'intera disciplina della fase introduttiva del processo tributario, con una pluralità di modi che valorizzano comunque la ricezione dell'atto da parte del destinatario, sia con notifica tramite l'ufficiale giudiziario (originale dell'atto notificato), sia mediante consegna diretta all'amministrazione (ricevuta di deposito), sia per raccomandata con avviso di ricevimento.

Infine, conclude che l'orientamento accolto è coerente sia ai principi di semplificazione del processo tributario espressi dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 520 del 2002, sia ai principi sull'osservanza dei termini posti a carico del notificante fin dal momento in cui l'atto è consegnato per la notifica e sul consolidarsi degli effetti al momento della ricezione dell'atto sanciti dalla Corte Costituzionale nelle decisioni n. 28 e n. 107 del 2004.

2.5 Tale secondo e maggioritario orientamento è seguito da altre decisioni immediatamente successive (conf. nn. 18373 - 16565-14010 - 10816 - 10815 - 4002 del 2012; n. 7645 del 2014) e persino dalla sesta sezione in epoca recente (Cass n. 12027 del 2014; n. 14183 del 2015; n. 18296 del 2015) e recentissima (Cass. n. 19138 del 2016).

3. Tanto premesso queste sezioni unite ritengono di dovere dare continuità al secondo orientamento inaugurato nel 2008 dalla sentenza n. 12185 e seguito nel 2011 dalla sentenza n. 9173 e poi da altre ancora.

3.1 La chiave ermeneutica per soluzione del quesito - se, con riferimento ai ricorsi spediti a mezzo di raccomandata postale, il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente e dell'appellante decorra dalla ricezione del plico da parte del destinatario ovvero dalla spedizione del plico medesimo - si muove non solo sul piano dell'interpretazione testuale, teleologica e sistematica, ma anche sul piano della tenuta costituzionale e convenzionale dell'opzione prescelta.

Infatti dalla giurisprudenza della Corte EDU si trae il monito ad ancorare le sanzioni processuali a canoni di proporzionalità (Omar vs. Francia; Be/ler vs. Francia), chiarezza e prevedibilità (Faltejsek vs. Rep. Ceca) e, dunque a far prevalere le interpretazioni dirette a consentire al processo di giungere al suo sbocco naturale (Adreyev vs. Estonia; Reklous & Davourlis vs. Grecia; Efstathiou et autres vs. Grecia), senza enfatizzare un fin de non recevoir non riscontrabile nei dati

convenzionali di riferimento dell'art. 6 CEDU (conf. Cass. n. 7645 del 2014). Trattasi, peraltro di disposizione che - a mente dell'art. 117 Cost., comma 1 e riguardo all'irrazionale e discriminante ostacolo all'accesso alla giurisdizione - opera nei confronti del contenzioso fiscale, quanto meno, con riferimento ai processi su sanzioni tributarie aventi copertura convenzionale secondo la Corte EDU (Ferrazzini vs. Italia) e che - a mente dell'art. 6 TUE - opera pure con riferimento alle vertenze sui tributi armonizzati.

Di recente, le sezioni unite, pronunciando in tema di notificazioni, osservano che le forme processuali sono prescritte al fine esclusivo di conseguire lo scopo ultimo del giudizio, consistente nella pronuncia sul merito della situazione controversa, perchè il principio del giusto processo comprende anche il diritto di ogni persona a un giudice che emetta una decisione sul merito della domanda e impone all'interprete di preferire scelte ermeneutiche tendenti a garantire tale finalità (Cass., Sez. U., n. 14916 del 2016; conf. Sez. U., nn. 15144 del 2011; 17931 del 2013; 5700 del 2014).

3.2. La riflessione non può che prendere le mosse dalla L. 30 dicembre 1991, n. 413, art. 30, recante la delega al Governo per l'emanazione di decreti legislativi concernenti disposizioni per la revisione della disciplina e l'organizzazione del contenzioso tributario. Il comma 1 della disposizione delegante indica alla lett. era g) il seguente criterio direttivo:

“adeguamento delle norme del processo tributario a quelle del processo civile; in particolare dovrà essere altresì stabilito quanto segue: 1) previsione di una disciplina uniforme per la proposizione del ricorso nei vari gradi di giurisdizione (...) 4) disciplina delle comunicazioni e delle notificazioni con la previsione dell'impiego più largo possibile del servizio postale”.

Quindi, in altre parole, va perseguito l'adeguamento delle norme del processo tributario a quelle del processo civile con la previsione di una disciplina uniforme per la proposizione del ricorso mediante un assetto delle comunicazioni e delle notificazioni tale da consentire, comunque, l'impiego più largo possibile del servizio postale.

3.3 Il sistema della notificazione e della costituzione introduttiva del giudizio, al di fuori dei procedimenti che s'instaurano con ricorso previamente depositato (es. processo del lavoro), è normalmente basato sul principio del rispetto di un termine prefissato e decorrente dalla notifica materiale dell'atto al convenuto, intimato o appellato.

Nel processo civile ordinario l'art. 165 c.p.c., stabilisce che l'attore, entro dieci giorni dalla notificazione della citazione al convenuto, deve costituirsi in giudizio depositando in cancelleria la nota d'iscrizione a ruolo e il proprio fascicolo contenente l'originale della citazione, mentre se la citazione è notificata a più persone, l'originale della citazione deve essere inserito nel fascicolo entro dieci giorni dall'ultima notificazione. Inoltre l'art. 369 c.p.c., stabilisce che il ricorso deve essere depositato nella cancelleria della Corte di cassazione, a pena d'improcedibilità, nel termine di giorni venti dall'ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto. Secondo dottrina e giurisprudenza pressochè unanimi nell'ordinario processo civile di cognizione e nel giudizio di legittimità il termine finale per la costituzione della parte attrice o ricorrente si computa dalla data in cui si perfeziona la notifica nei confronti della parte convenuta o intimata. Infatti si recentemente ribadito, in tema di appello civile, che “Il termine per la costituzione dell'appellante, ai sensi dell'art. 347 c.p.c., in relazione all'art. 165 c.p.c., decorre dal momento del perfezionamento della notificazione dell'atto di appello nei confronti del destinatario e non dal momento della consegna di tale atto all'ufficiale giudiziario, che rileva, invece, solo ai fini della tempestività dell'impugnazione” (Cass. n. 1662 del 2016 e n. 9329 del 2010; conf. n. 10837 del 2007 anche riguardo al deposito del ricorso per cassazione).

3.4 Analoga disciplina è contenuta per il processo amministrativo nell'art. 45 del relativo Codice, laddove stabilisce che "Il ricorso e gli altri atti processuali soggetti a preventiva notificazione sono depositati nella segreteria del giudice nel termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal momento in cui l'ultima notificazione dell'atto stesso si è perfezionata anche per il destinatario" (conf. Cons. Stato, Sez. 4, 17.1.2017, n. 137).

Similmente si esprime per la giustizia contabile l'art. 180 del relativo Codice, laddove stabilisce che "Nei giudizi di appello, di revocazione e di opposizione di terzo l'atto di impugnazione deve essere depositato nella segreteria del giudice adito, a pena di decadenza, entro trenta giorni dall'ultima notificazione, unitamente ad una copia della sentenza impugnata e alla prova delle eseguite notificazioni".

Non diverso è pure il funzionamento della Corte Costituzionale laddove la L. 11 marzo 1953, n. 87, agli artt. 31 e 32, prevede che il ricorso del Governo contro leggi regionali e della Regione contro leggi statali deve essere depositato nella cancelleria della Corte costituzionale entro il termine di dieci giorni dalla notificazione.

3.5 Nel processo tributario le notificazioni sono fatte, in primo luogo, secondo le norme dell'art. 137 c.p.c. e segg. (art. 16, comma 2), col ministero dell'ufficiale giudiziario o di altro soggetto equiparato, quali il messo comunale e il messo autorizzato dall'amministrazione finanziaria (art. 16, comma 4; cfr. Cass. n. 4517 del 2013) e l'avvocato autorizzato dall'ordine forense (Cass. n. 22639 del 2014). In proposito la giurisprudenza di legittimità è univoca nel ritenere che il termine per la costituzione del ricorrente dinanzi alle commissioni tributarie decorre, ove la notificazione del ricorso sia avvenuta tramite l'ufficiale giudiziario, dalla ricezione di quell'atto da parte del destinatario (Cass. n. 23589 del 2016 e giur. ivi cit.), atteso che questa ipotesi non è sottratta alla regola generale per la quale i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in cui l'atto è ricevuto (art. 16, comma 5). Dunque, per le notifiche col ministero di agente notificatore la disciplina dettata per il processo tributario non si discosta affatto da quella ordinariamente prevista per il processo civile di cognizione, risultando così osservata la previsione della legge-delega di tendenziale adeguamento delle norme del processo tributario a quelle del processo civile (art. 30 cit.).

Conseguenzialmente, qualora la notificazione sia eseguita col ministero dell'ufficiale giudiziario che si avvalga del servizio postale, la parte può, anche prima del ritorno dell'avviso di ricevimento, farsi consegnare dall'ufficiale giudiziario l'originale dell'atto per ottenere l'iscrizione della causa a ruolo o per eseguire il deposito del ricorso o controricorso nei giudizi di cassazione (Cass. n. 18087 del 2004); peraltro, la causa non può essere messa in decisione se non sia allegato agli atti l'avviso di ricevimento, salvo che il convenuto si costituisca (L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 5, comma 3).

3.6 Inoltre, nel processo tributario, la notificazione del ricorso introduttivo e dell'appello, in forza del rinvio operato dagli artt. 20 e 53 cit. al precedente comma 3 dell'art. 16 cit., può essere effettuata all'amministrazione finanziaria e all'ente locale mediante consegna all'impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia (Cass. n. 22576 del 2004). Anche in questo caso, ovviamente, il termine per la costituzione del ricorrente dinanzi alle commissioni tributarie decorre dalla materiale e attestata consegna dell'atto all'ufficio destinatario.

3.7 Infine, in applicazione di altra direttiva della legge-delega, le notificazioni degli atti introduttivi dei giudizi dinanzi alle commissioni tributarie possono essere fatte anche direttamente a mezzo del servizio postale raccomandato con avviso di ricevimento (art. 16, comma 3). La disciplina della fase introduttiva prevede che il ricorso è proposto mediante notifica a norma dei commi 2 e 3 del precedente art. 16 (art. 20, comma 1). Qualunque notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data di spedizione (art. 16, comma 5) e, quando la spedizione del ricorso è fatta

a mezzo posta, il ricorso s'intende proposto al momento della spedizione (art. 20, comma 2). Il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d'inammissibilità deposita, nella segreteria della commissione tributaria adita, copia del ricorso spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale (art. 22, comma 1); i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in cui l'atto è ricevuto (art. 16, comma 5). Il servizio postale in parola è quello cd. "universale", fornito in esclusiva da Poste Italiane (D.Lgs. 22 luglio 1999, n. 261, art. 4; conf. Cass. n. 19467 del 2016 e n. 27021 del 2014).

3.8 Tale disciplina va correlata alla previsione della legge-delega di tendenziale adeguamento delle norme del processo tributario a quelle del processo civile. Dunque, non v'è alcuna ragione logica e giuridica (artt. 3, 24, 76 Cost.) per distinguere il regime della notifica diretta a mezzo di raccomandata postale dall'ordinaria notificazione tramite ufficiale giudiziario che si avvalga del servizio postale. Il rilievo che l'art. 22, non vincola la costituzione del ricorrente al contestuale deposito dell'avviso di ricevimento è argomento solo suggestivo. Infatti la menzione espressa, tra gli atti da depositare, della sola ricevuta di spedizione postale diretta del ricorso, rappresenta univoco indice rivelatore del solo fatto che il ricorrente si possa costituire anche prima del ritorno dell'avviso di ricevimento, così come nella notifica ex art. 149 c.p.c., il notificante può farsi consegnare dall'ufficiale giudiziario l'originale dell'atto per ottenere l'iscrizione della causa a ruolo anche prima del ritorno dell'avviso di ricevimento a mente della L. n. 890, art. 5, comma 3.

3.9 Del resto non è privo d'importanza il rilievo che costringere la parte a costituirsi senza neppure conoscere gli esiti della notifica del ricorso non trova giustificazione logica, ben potendo il notificante, in caso di notificazione non andata a buon fine per ragioni a lui non imputabili, voler conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria riattivando il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare gli strettissimi limiti di tempo recentemente precisati dalle sezioni unite (Cass., Sez. U., n. 14594 del 2016) e senza essere obbligato, anche se solo dal 7 luglio 2011, al forse inutile versamento del contributo unificato (introdotto con la modifica del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 9).

3.10 I principi di semplificazione del processo tributario enunciati dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 520 del 2002 restano così pienamente osservati in coerenza con l'art. 30 della legge-delega, così riconducendo a unità l'intera disciplina della fase introduttiva dinanzi alle commissioni tributarie con modalità sì diversificate ma che valorizzano sempre la ricezione dell'atto da parte del destinatario, sia con notifica tramite l'ufficiale giudiziario (originale dell'atto notificato) anche ai sensi dell'art. 149 c.p.c. (avviso di ricevimento), sia mediante consegna diretta all'amministrazione (ricevuta di deposito), sia per plico raccomandato senza busta (avviso di ricevimento). Inoltre è pienamente salvaguardata l'osservanza dei termini d'impugnazione a carico del notificante fin dal momento in cui l'atto è consegnato per la notifica, così come è garantito il consolidamento degli effetti alla data della ricezione dell'atto (Corte Cost. n. 28 e n. 107 del 2004).

3.11 Tali conclusioni non sono inficiate dal rilievo che il procedimento dinanzi alle commissioni tributarie, al fine di soddisfare esigenze di speditezza e deflazione, contempra una specifica fase processuale dedicata all'esame preliminare del ricorso (artt. 27 e segg. proc. trib.) nell'ambito del quale è monocraticamente affidata al presidente, la dichiarazione d'inammissibilità nei casi espressamente previsti, "se manifesta", con decreto reclamabile innanzi alla commissione; tale esame avviene una volta "scaduti i termini per la costituzione in giudizio delle parti" (art. 27) e cioè una volta che sia scaduto il termine per la costituzione in giudizio anche del resistente che, a mente dell'art. 23, è di sessanta giorni dalla data in cui il ricorso è stato notificato, consegnato o ricevuto a mezzo del servizio postale. Il che non collide col ritenere che la costituzione del ricorrente avvenga nei trenta giorni dalla stessa data.

3.12 Invero, come è stato osservato in dottrina, dal fatto che la legge non prevede che il ricorrente debba depositare l'avviso di ricevimento ai fini della costituzione in giudizio si può desumere solo, sul piano logico e giuridico, che egli possa costituirsi in giudizio prima della ricezione dell'atto da parte del destinatario, non già che il termine di costituzione decorre dalla data della spedizione, laddove la notificazione è un procedimento che si conclude con la ricezione dell'atto da parte del destinatario (o con l'evento che la legge considera equipollente alla ricezione).

Ciò è confermato dalla più recente disciplina del cd. reclamo/mediazione (art. 17-bis proc. trib.) laddove per le controversie non superano una certa soglia di valore, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa, disponendosi espressamente che "il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, entro il quale deve essere conclusa la procedura" (comma 2). In tal caso "il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del termine di cui al comma 2" e "se la Commissione rileva che la costituzione è avvenuta in data anteriore rinvia la trattazione della causa per consentire l'esame del reclamo" (comma 3). Il che lascia evidentemente intendere come, ai fini della procedura di reclamo/mediazione, s'individui uno spatium deliberandi di novanta giorni che decorre dal perfezionamento della notifica con la ricezione del ricorso, onde far decorrere dalla scadenza un nuovo termine di trenta giorni per la costituzione del ricorrente.

3.13 E' appena il caso di rilevare che, seguendo il primo orientamento, il diverso regime di costituzione per la sola notificazione diretta mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento colliderebbe (a) con gli artt. 3 e 24 Cost., riguardo alle altre forme di notificazione previste per il processo tributario e in particolare con quella ex art. 149 c.p.c.; (b) con gli artt. 3 e 24 Cost., riguardo alla circostanza al diverso computo del termine per la costituzione nelle vertenze fiscali obbligatoriamente soggette a reclamo/mediazione; (c) con l'art. 76 Cost., riguardo al tendenziale rispetto dei principi del processo civile ordinario previsto dalla legge-delega del 1991; (d) con l'art. 117 Cost., comma 1, in relazione all'art. 6 CEDU, riguardo all'irrazionale e discriminante ostacolo all'accesso alla giurisdizione (con riferimento ai processi riguardanti sanzioni tributarie aventi copertura convenzionale); (e) con l'art. 6 TUE sempre in relazione all'art. 6 CEDU (con riferimento al contenzioso sui tributi armonizzati).

3.14 Non resta, quindi, che affermare il seguente principio di diritto: "Nel processo tributario, il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente e dell'appellante, che si avvalga per la notificazione del servizio postale universale, decorre non dalla data della spedizione diretta del ricorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ma dal giorno della ricezione del plico da parte del destinatario (o dall'evento che la legge considera equipollente alla ricezione)".

4. Il secondo interrogativo rimesso alle sezioni unite riguarda la rilevanza o meno, ai fini della ritualità della costituzione del ricorrente nel processo tributario, dell'omesso tempestivo deposito della ricevuta di spedizione postale diretta del ricorso quando risulti in atti l'avviso di ricevimento del relativo plico raccomandato.

4.1. Secondo un primo indirizzo - in cui si annoverano le pronunce della quinta sezione nn. 24182 del 2006, 1025 del 2008, 7373 - 8664 - 10312 del 2011, 20787 del 2013, 23234 del 2014, oltre a quelle dell'omologa articolazione della sesta sezione nn. 12932 e 18121 del 2015 - la rituale costituzione in giudizio del ricorrente richiede il deposito nella segreteria della commissione tributaria adita, dell'originale del ricorso notificato o di copia dello stesso spedito per posta, unitamente a copia della ricevuta di spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale. In difetto il ricorso sarebbe inammissibile nè esso sarebbe sanabile per via della costituzione del convenuto. Tale orientamento è seguito da numerose decisioni della quinta sezione (es. sent. nn. 24182 del 2006; 1025 del 2008; 7373 - 8664 - 10312 del 2011; 20787 del 2013; 23234 del 2014) e

dell'omologa articolazione della sesta sezione (es. ord. nn. 1293218121 del 2015). Tanto veniva richiamato anche nella pronunzia n. 12932 del 2015, che a sua volta richiamava la decisione n. 20786 del 2014.

Nell'indirizzo in esame viene, talvolta, in rilievo la considerazione che la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento, mediante la quale può essere effettuata la notifica senza intermediazione dell'ufficiale giudiziario, è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, e non dalla L. 20 novembre 1982, n. 890, regolante le notificazioni degli atti giudiziari a mezzo del servizio postale. Pertanto sarebbe priva di alcun valore probatorio la data di spedizione della raccomandata risultante dall'avviso di ricevimento in quanto priva di fede privilegiata e non accompagnata da alcuna attestazione da parte dell'ufficiale postale, in quanto l'apposizione di alcune indicazioni non sarebbe riconducibile all'agente postale, visto che la disciplina settoriale prescrive che gli avvisi di ricevimento siano predisposti dagli interessati.

4.2 Secondo un altro indirizzo il deposito, all'atto della costituzione, della ricevuta di spedizione è surrogabile mediante il deposito, sempre all'atto della costituzione, della ricevuta di ritorno, atteso che anche l'avviso di ricevimento del plico raccomandato riporta la data della spedizione, per cui il relativo deposito deve ritenersi perfettamente idoneo ad assolvere la funzione probatoria che la norma assegna all'incombente. Si osserva, inoltre, che l'avviso di ricevimento del plico costituisce, pur sempre, atto pubblico ai sensi dell'art. 2699 c.c.. Pertanto le indicazioni in esso contenute godono della stessa fede privilegiata di quelle relative alla procedura di notificazione a mezzo posta eseguita per il tramite dell'ufficiale giudiziario. Ne deriva che la presenza o meno in atti della ricevuta di spedizione postale del ricorso è processualmente influente ove sia comunque prodotto tempestivamente l'avviso di ricevimento del plico. Tale orientamento ribadito dalle recentissime decisioni n. 19138 e n. 27286 del 2016 è seguito da numerose decisioni della quinta sezione (es. sent. nn. 4615 del 2008; 27991 del 2011; 23593 del 2012; 7645 del 2014; 5376 del 2015) e dell'omologa articolazione della sesta sezione.

5. Sul piano normativo, va premesso che il D.P.R. 12 gennaio 2007, n. 18, dà piena ed intera esecuzione alla novellata Convenzione postale universale che, all'art. 13, prevede il "servizio di raccomandata" e quello supplementare di "avviso di ricevimento per gli invii della posta-lettere raccomandati o a consegna attestata".

Indi il D.Lgs. 22 luglio 1999, n. 261, chiarisce che s'intende per "invio raccomandato (il servizio che consiste nel garantire forfettariamente contro i rischi di smarrimento, furto o danneggiamento e che fornisce al mittente una prova dell'avvenuto deposito dell'invio postale e, a sua richiesta, della consegna al destinatario" (art. 1). Precisa che "le persone addette ai servizi postali (...) sono considerate incaricate di pubblico servizio in conformità all'art. 358 c.p." (art. 18). Stabilisce al fornitore del servizio universale sono riservati "gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie" (art. 4).

Il Codice postale (D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156), all'art. 37 prevede: "I mittenti di oggetti raccomandati (...) possono ottenere un avviso di ricevimento mediante il pagamento della relativa tassa". Indi all'art. 12 (nel testo vigente dal 16 settembre 2003) fissa la regola che "le persone addette ai servizi postali (...) sono considerate pubblici ufficiali od incaricati di pubblico servizio, secondo la natura delle funzioni loro affidate, in conformità degli artt. 357 e 358 c.p."

Il Regolamento postale (D.P.R. 29 maggio 1982, n. 655), all'art. 6 stabilisce: "Gli avvisi di ricevimento, di cui all'art. 37 codice postale, sono forniti gratuitamente dagli uffici postali e sono predisposti dagli interessati". Inoltre, all'art. 7, precisa: "L'avviso di ricevimento è avviato insieme con l'oggetto cui si riferisce". Infine, all'art. 8, prescrive: "L'agente postale che consegna un oggetto

con avviso di ricevimento fa firmare quest'ultimo dal destinatario; se il destinatario rifiuta di firmare, è sufficiente, ai fini della prova dell'avvenuta consegna, che l'agente postale apponga sull'avviso stesso la relativa dichiarazione".

5.1 Le Condizioni generali del servizio postale di cui al D.M. 9 aprile 2001, all'art. 14, affermano che "posta raccomandata è il servizio che fornisce al mittente una ricevuta come prova dell'avvenuta spedizione e consente di verificare il percorso dell'invio". Inoltre, all'art. 17, stabiliscono che "Il mittente di invii di posta raccomandata o assicurata può chiedere che gli venga inviata conferma dell'avvenuto recapito, con avviso di ricevimento ordinario o prioritario o altro strumento, anche telematico, dietro pagamento della tariffa corrispondente allo strumento prescelto". Infine, all'art. 33, prescrivono che "il destinatario di un invio a firma con avviso di ricevimento deve sottoscrivere anche l'avviso" e che "se la sottoscrizione è rifiutata, la prova della consegna è fornita dall'operatore postale, quale incaricato di pubblico servizio".

Successivamente, le Condizioni generali del servizio postale di cui al D.M. n. 33894 del 2008, all'art. 2, definiscono "la posta raccomandata come servizio per la spedizione di invii di corrispondenza verso qualsiasi località del territorio nazionale ed estero che fornisce al mittente la ricevuta come prova dell'avvenuta spedizione e consente di verificare lo stato di lavorazione e la percorrenza, anche in corso, dell'invio"; indi precisano che "Su richiesta del mittente Poste Italiane fornisce i servizi accessori di cui all'art. 5". Tra questi v'è l'avviso di ricevimento, cioè "la ricevuta che, compilata dal mittente all'atto della spedizione e firmata dal destinatario all'atto della consegna, viene recapitata al mittente ai fini della conferma dell'avvenuta consegna".

All'art. 10 le stesse Condizioni generali indicano nel dettaglio: "Ai fini dell'accettazione degli invii postali presso i punti di accesso alla rete postale è necessario che il mittente indichi in modo chiaro e completo l'indirizzo del destinatario, e precisamente: nome e cognome, via, piazza o altro; numero civico (scala ove necessario per l'individuazione del punto di recapito); località e codice di avviamento postale esatto. Qualora l'indirizzo non sia completo ed esatto, Poste Italiane non garantisce la corretta esecuzione del recapito. Il mittente confeziona gli invii postali con modalità idonee in rapporto al peso e al contenuto e comunque in modo da evitare qualunque rischio di danni a persone o cose. Le modalità di confezionamento degli invii postali sono opportunamente pubblicizzate da Poste Italiane. Per alcuni servizi è previsto l'utilizzo di specifici moduli di accettazione".

Poi all'art. 20, per invii a firma ivi compresi gli invii raccomandati, le medesime Condizioni generali stabiliscono: "Il recapito è effettuato tramite consegna al destinatario o ad altra persona individuata ai sensi degli artt. 26, 27, 28, e 29, previa firma per ricevuta. In caso di impedimento alla firma da parte del destinatario, l'attestazione dell'avvenuta consegna è fornita dall'addetto al recapito in qualità di incaricato di pubblico servizio. Il destinatario di un invio a firma con avviso di ricevimento deve sottoscrivere anche l'avviso. Se la sottoscrizione è rifiutata, la prova della consegna è fornita dall'addetto al recapito, quale incaricato di pubblico servizio.

Analogamente, la prova della consegna è fornita dall'addetto al recapito nel caso di invii multipli diretti allo stesso destinatario, per i quali la sottoscrizione di ciascun avviso di ricevimento contestualmente alla consegna risulti eccessivamente onerosa".

5.2. Da ultimo, giusta delibera dell'AGCOM n. 385/13/CONS del 20 giugno 2013 (G.U. n. 165 del 16 luglio 2013), sono entrate in vigore le più recenti Condizioni generali di servizio per l'espletamento del servizio universale postale di Poste Italiane. L'art. 2, stabilisce la posta raccomandata è il servizio per la spedizione di invii di corrispondenza verso qualsiasi località del territorio nazionale ed estero che fornisce al mittente la ricevuta come prova dell'avvenuta spedizione e consente di verificare lo stato di lavorazione e la percorrenza, anche in corso, dell'invio. Aggiunge che, su

richiesta del mittente, Poste Italiane fornisce i servizi accessori di cui all'art. 5. Tra questi è contemplato l'avviso di ricevimento, ovverosia "la ricevuta che, compilata dal mittente all'atto della spedizione e firmata dal destinatario all'atto della consegna, viene recapitata al mittente ai fini della conferma dell'avvenuta consegna". L'art. 10, precisa: "Ai fini dell'accettazione degli invii postali presso i punti di accesso alla rete postale è necessario che il mittente indichi in modo chiaro e completo l'indirizzo del destinatario, e precisamente: nome e cognome, via, piazza o altro; numero civico (scala ove necessario per l'individuazione del punto di recapito); località e codice di avviamento postale esatto". L'art. 16, stabilisce che l'accettazione può avvenire "senza materiale affrancatura mediante apposizione di codice identificativo dello specifico rapporto contrattuale".

5.3 Le disposizioni normative e le varie condizioni generali che disciplinano la posta raccomandata non indicano espressamente da chi e come debba essere compilata quella parte dell'avviso di ricevimento contenente il numero, il giorno e l'ufficio di spedizione del plico, dati che, invece, nel modulo per l'accettazione della raccomandata sono inequivocabilmente riservati all'ufficio postale di partenza.

Però l'art. 10 delle Condizioni generali, nelle ultime versioni, afferma che "ai fini dell'accettazione degli invii postali presso i punti di accesso alla rete postale è necessario che il mittente indichi in modo chiaro e completo l'indirizzo del destinatario". Ciò costituisce un indubbio indice rivelatore del fatto che, laddove l'art. 5 delle stesse Condizioni parla di "ricevuta (...) compilata dal mittente all'atto della spedizione", non si può che riferire alle indicazioni d'indirizzo necessarie "ai fini dell'accettazione degli invii postali presso i punti di accesso alla rete postale", in disparte l'apposizione di codice identificativo dello specifico rapporto contrattuale a mente dell'art. 16. Il che trova concreto e obiettivo riscontro nella prassi operativa del fornitore del servizio postale universale (Poste Italiane) che individua sul retro dell'avviso di ricevimento (mod. 23-I/O, ed. 2015) e con la dicitura "compilazione a cura del mittente" i campi rimessi all'iniziativa di quest'ultimo, cioè i servizi richiesti e l'indirizzo del destinatario, e non - come del resto è fin troppo ovvio - i campi relativi a numero, data e ufficio di spedizione.

Ne deriva che l'agente postale addetto al recapito non si limita a certificare la consegna al destinatario di un plico qualsiasi ma proprio di quel plico che reca lo stesso numero e la stessa data di spedizione indicati nell'avviso di ricevimento e questo, in tanto risponde al servizio supplementare previsto dalla Convenzione postale universale per gli invii raccomandati o a consegna attestata, in quanto vi sia garanzia di conformità tra gli estremi che identificano la spedizione nella ricevuta postale e nell'avviso di ricevimento.

5.4 La giurisprudenza in materia di formalità postali è nel senso che bollettini di spedizione e registri di raccomandate e pacchi in contrassegno costituiscono atti pubblici poichè attestano l'attività svolta dall'impiegato postale (Cass. pen., 29.11.1983 - 21.3.1984, n. 2572, Vicinanza, Rv. 163258), il quale riveste compiti pubblicistici. In particolare, il bollettino di spedizione della raccomandata è ritenuto atto pubblico anche per la parte riservata all'utente del servizio, giacchè ha efficacia documentale in ordine alla relazione intercorrente tra mittente e ufficio postale e tra questi e il destinatario del plico, nonchè riguardo all'attività compiuta dal pubblico ufficiale accettante nell'esercizio della sua funzione (Cass. pen., 25.5-3.7.1976, n. 7563, Cantarella, Rv.136929; conf. 9.2-3.7.1989, n. 9076, Simoncini, Rv. 181710; v. sulla ricevuta postale quale atto pubblico Cass. n. 359 del 2002). Pure il registro della corrispondenza raccomandata in arrivo è considerato atto pubblico, essendo destinato a provare la consegna dei plichi ai destinatari nonchè l'apposizione delle firme da parte loro in presenza del pubblico ufficiale (Cass. pen., 2-27.4.1981, n. 3866, Annarumi, Rv. 148563), al pari dell'avviso di ricevimento (Cass. pen., 23.1-7.2.2003, n. 6274, PM in proc. Chianese, Rv. 223567).

5.5 Nonostante la trasformazione in società per azioni dell'Ente Poste, permane tuttora in capo all'agente postale l'esercizio di poteri certificativi propriamente inerenti a un pubblico servizio, a

ragione della connotazione pubblicistica della disciplina normativa che continua a disciplinarlo e del perseguimento di connesse finalità pubbliche. Infatti prevale, ai fini della qualifica di pubblico ufficiale in capo all'agente, il criterio oggettivo - funzionale di cui agli artt. 357 e 358 c.p., in riferimento alla natura del servizio postale esercitato (Cass. pen., 27.3.2003, n. 25509, Rapanà, Rv. 224982; conf. Cass. pen., 14.12.1999, n. 3282, Ferrara).

5.6 Sul versante del contenzioso fiscale, l'art. 16, comma 3, proc. trib. - laddove prevede che le notificazioni possano essere fatte anche direttamente a mezzo del servizio postale, mediante spedizione dell'atto in plico (senza busta) raccomandato con avviso di ricevimento - abilita il notificante alla notificazione in via diretta, cioè senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario (ma pur sempre con quella dell'ufficiale postale), e, quindi, con modalità semplificate di notificazione, che, data anche la spiccata specificità del processo tributario (cfr. Corte Cost., sent. n. 18 del 2000), non violano gli artt. 3 e 24 Cost.. Nella notificazione diretta a mezzo del servizio postale universale l'avviso di ricevimento del plico costituisce di norma atto pubblico ai sensi dell'art. 2699 c.c.; pertanto le attestazioni in esso contenute godono della stessa fede privilegiata di quelle relative alla procedura di notificazione a mezzo posta eseguita per il tramite dell'ufficiale giudiziario (Cass. n. 17723 del 2006; conf. n. 20135 del 2014, in motivazione). Ne consegue che, al fine di contestare la veridicità delle attestazioni contenute negli avvisi di ricevimento, vale di norma lo strumento della querela di falso (cfr. Cass. n. 4919 del 1981) e le relative attestazioni possono godere, in tesi generale, di fede privilegiata (Cass. nn. 3065 e 11452 del 2003; 8032 del 2004; 8500 del 2005). Il che, tuttavia, richiede non poche precisazioni ai fini che qui interessano.

5.7 E' pacifico che il bollettino di spedizione della raccomandata (ora mod. 22-R), oltre alla parte riservata all'utente del servizio (indirizzi del mittente e del destinatario; servizi richiesti), reca un'altra parte riservata all'ufficio postale di partenza contenente il timbro, la data e la firma dell'ufficiale postale all'epoca della lavorazione manuale della corrispondenza e più di recente reca il numero della raccomandata con il codice a barre e la stampigliatura meccanografica dei dati essenziali della spedizione con giorno, ora, ufficio di partenza, etc.. Questi dati sono attualmente riportati con stampa meccanografica anche sull'avviso di ricevimento (ora mod. 23-I/O), precompilato dal mittente solo con l'indirizzo proprio e con quello del destinatario.

5.8 La stampigliatura con macchina numeratrice e datatrice non fa perdere ai documenti postali in generale la natura di atti pubblici, ancorchè privi della sottoscrizione del pubblico ufficiale che ha presieduto alle operazioni, pur sempre identificabile al pari dell'ufficio emittente (Cass. pen., 19.2-29.4.1985, n.4073, Santin, Rv.168923), poichè sin dai primi anni '80 la normativa postale (es. D.P.R. 28 aprile 1981, n. 336, art. 1; R.D. 30 maggio 1940, n. 775, art. 102-bis) si è orientata nel non richiedere più la convalida con bollo e firma per i propri atti automatizzati nei rapporti con l'utenza (Cass. pen., 24.220.4.1988, n. 4799, Toffalini, Rv. 178183).

Ne deriva che il tracciamento automatizzato con le macchine operatrici assicura la relazione intercorrente tra mittente e ufficio postale e tra questi ed il destinatario del plico, garantendo l'identità dei dati relativi a giorno e modi di spedizione tanto sul modulo per l'accettazione della raccomandata quanto sull'avviso di ricevimento, entrambi sempre generati dal sistema operativo di Poste Italiane.

5.9 In epoca più risalente e, comunque, laddove non vi sia, per qualsivoglia ragione, l'inserimento automatico e meccanografico dei dati di spedizione sull'avviso di ricevimento, resta compito tipico dell'agente postale - per osservare quelle ineludibili esigenze di certezza legale connaturate alla posta raccomandata secondo la normativa nazionale, internazionale e contrattuale - l'annotazione a propria cura o comunque il controllo del numero della raccomandata e della sua data di spedizione. Infatti solo la conformità e la circolarità dei rispettivi dati identificativi consente di collegare tra loro il modulo per l'accettazione della raccomandata, il plico postale e l'avviso di ricevimento. Dunque,

ove su quest'ultimo sia apposto dall'agente postale almeno il timbro a secco dell'ufficio accettante, la data ivi stampigliata attesta il giorno di spedizione perchè la timbratura eseguita in un pubblico ufficio postale equivale ad attestazione autentica che il documento è stato inviato nel medesimo giorno in cui la timbratura è stata eseguita (Cass. n. 17335 del 2015; conf. n. 8438 del 2012).

La giurisprudenza chiarisce, sul punto, che la veridicità dell'apposizione della data mediante il timbro postale a calendario è presidiata dal reato di falso ideologico in atto pubblico, poichè si riferisce all'attestazione di attività compiute dal pubblico agente nell'esercizio delle sue funzioni in relazioni alla ricezione (Cass. pen., 14.4.1994 - Cass. pen. 1996, 93, s.m.). Infatti, riguardo al timbro postale mancante di firma si ritiene che si ha atto pubblico in senso tecnico giuridico pur in difetto di sottoscrizione dell'atto stesso, esistendo la possibilità d'identificarne la provenienza e non richiedendone la legge la sottoscrizione ad substantiam (Cass. pen., 10.1. 1989 - Cass. pen. 1991, 1, 418, s.m.; conf. 1.3.1985 - Cass. pen. 1986, 1083, s.m.; 27.5.1982 - Cass. pen. 1983, 1980, s.m.; v. sull'accettazione del plico Cass. pen., 27.1.1987 - Cass. pen. 1988, 826, s.m.).

5.10 Si è pure ritenuto che, ai fini del processo tributario, la data di presentazione delle raccomandate, consegnate all'ufficio postale, risultante dalla copia dell'elenco delle raccomandate consegnate per la spedizione alle Poste Italiane, che annovera il codice a barre identificativo e che reca il timbro postale, è certa e validamente attestata, risultando da atto equipollente a quelli pure contenenti lo stesso timbro, sia che questo sia stato apposto sul piego postale, sia che lo sia stato sulla busta della raccomandata, secondo una prassi adottata dagli uffici postali, di notoria conoscenza, e riconducibile ad una nozione costituzionalmente adeguata delle dette disposizioni, anche in rispondenza della nozione ristretta delle inammissibilità processuali, posta a cardine interpretativo del contenzioso fiscale dalla Corte costituzionale (Cass. n. 24568 del 2014; conf. n. 7312 del 2006).

5.11 In conclusione, ove sull'avviso di ricevimento manchino in tutto in parte - ovvero siano d'incerta paternità - i dati alfanumerici sulla data e l'ufficio postale di accettazione, essi sono surrogati, con efficacia di atto pubblico anche in difetto di sottoscrizione, dal timbro datario dell'ufficio postale di partenza che attesti l'avvenuta consegna per l'inoltro in forme e modi equipollenti a quelli della ricevuta di spedizione.

5.12 Diverso e più complesso è il caso in cui numero, data e ufficio postale di accettazione non siano riportati con stampigliatura meccanografica dall'ufficio postale ovvero i dati alfanumerici sulla data e l'ufficio di accettazione non siano asseverati da timbro postale ma siano semplicemente manoscritti o comunemente dattiloscritti.

Come si è visto, il numero della raccomandata non può che essere verificato e/o attribuito dall'agente postale al momento della accettazione del plico, dovendosi documentare con certezza legale la relazione intercorrente tra mittente e ufficio postale e tra questi ed il destinatario del plico, nonchè l'attività compiuta dall'impiegato accettante nell'esercizio della sua funzione in giorno e ufficio ben definiti. Il che, inserendosi in una precisa sequenza procedimentale diretta a documentare le attività compiute in relazione alla accettazione del plico da spedire, assume sì le connotazioni dell'atto pubblico in senso tecnico giuridico pur in difetto di sottoscrizione (cfr. in gen. Cass. pen., 7.6-14.8.2001, n. 31696, Sevi A., Rv. 220027), però solo laddove esista la concreta possibilità d'identificare sull'avviso di ricevimento la certa provenienza delle attestazioni su giorno e numero della raccomandata (oltre che sull'ufficio postale accettante).

5.13 E' vero che, secondo il Regolamento postale, l'avviso di ricevimento è avviato insieme all'oggetto cui si riferisce (art. 7) e che l'agente che consegna un plico con avviso di ricevimento fa firmare quest'ultimo dal destinatario (art. 8, comma 1), provvedendo a rispedire subito all'interessato la ricevuta così completata (art. 8, comma 2). Però ciò comporta unicamente che, in

mancanza di tracciamento meccanografico automatizzato e/o di timbratura di asseveramento, le indicazioni su data, ufficio e numero di spedizione che siano manoscritte o comunemente dattiloscritte sull'avviso potrebbero essere valutate sul piano indiziario. Ma un riscontro di tal genere non è sufficiente riguardo alle notifiche processuali che, incidendo su interessi di rango costituzionale (artt. 24 e 111 Cost.), necessitano di quella certezza pubblica che è propria degli atti fidefacenti e non altrimenti surrogabili (Cass. n. 25285 del 2014, n. 19387 del 2012). A maggior ragione ciò vale allorché l'avviso di ricevimento sia chiamato a supplire la mancanza in atti della prescritta ricevuta postale di spedizione dell'atto introduttivo dei vari gradi del processo tributario di merito, ferma restando, però, la c.d. "prova di resistenza" se la data di ricezione del ricorso, essendo asseverata dall'agente postale addetto al recapito in giorno anteriore alla scadenza del termine per impugnare l'atto o appellare la sentenza, dia obiettiva certezza pubblica della tempestiva consegna del plico all'ufficio postale da parte del notificante per l'inoltro al destinatario.

5.14 Tirando le fila del discorso sin qui condotto può essere enunciato il seguente principio di diritto:

"Nel processo tributario, non costituisce motivo d'inammissibilità del ricorso o dell'appello, che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente o l'appellante, al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l'avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purchè nell'avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall'ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario; solo in tal caso l'avviso di ricevimento è idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione, laddove, in mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull'avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso o dell'appello, unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall'agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l'impugnazione dell'atto o della sentenza".

6. Riguardo alla specifica fattispecie in esame e in applicazione dei principi di diritto enunciati sub p. 3.14 e p. 5.14, si devono trarre le seguenti conclusioni finali:

a) La costituzione della parte appellante, in data 21 aprile 2011, è sicuramente tempestiva perchè il relativo termine di trenta giorni decorre dalla ricezione in data 28 marzo 2011 della raccomandata contenente l'appello;

b) L'avviso di ricevimento, recante data di spedizione (21 marzo 2011) semplicemente manoscritta e non asseverata dall'ufficio postale, non è idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria, ai fini del riscontro della tempestività dell'appello, che la legge assegna alla ricevuta di spedizione non prodotta dal fisco;

c) La ricezione della raccomandata contenente l'appello (28 marzo 2011) è giuridicamente irrilevante, essendo avvenuta quando il termine per impugnare la sentenza del 24 settembre 2010 era irrimediabilmente spirato in forza del testo novellato dell'art. 327 c.p.c. (applicabile *ratione temporis* trattandosi giudizio introdotto il 13 novembre 2009);

d) Il ricorso per cassazione contro la sentenza d'inammissibilità dell'appello deve, pertanto, essere rigettato con correzione della motivazione (art. 384 c.p.c.);

e) Nulla va disposto per le spese del giudizio di legittimità mancando difese della controparte intimata;

f) Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contribuente

unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater (nel caso di prenotazione a debito il contributo non è versato ma prenotato al fine di consentire, in caso di condanna della controparte alla rifusione delle spese in favore del ricorrente, il recupero dello stesso in danno della parte soccombente).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Conclusione

Così deciso in Roma, il 21 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 29 maggio 2017

Cass. civ., Sez. Unite, Sent., (data ud. 21/03/2017) 29/05/2017, n. 13452

2 Agosto 2017

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato - Primo Presidente f.f. -

Dott. PICCININNI Carlo - Presidente di Sez. -

Dott. AMOROSO Giovanni - Presidente di Sez. -

Dott. BIELLI Stefano - Consigliere -

Dott. VIRGILIO Biagio - Consigliere -

Dott. MANNA Felice - Consigliere -

Dott. CIRILLO Ettore - rel. Consigliere -

Dott. FRASCA Raffaele - Consigliere -

Dott. PERRINO Angelina Maria - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26585-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

COSTRUZIONI S. S.A.S. DI S.E. E C., S.A., elettivamente domiciliati in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 287, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO IORIO, rappresentati e difesi dall'avvocato GIUSEPPE FALCONE;

- controricorrenti -

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di CATANZARO, depositata in data 18/04/2014.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/03/2017 dal Consigliere Dott. ETTORE CIRILLO;

udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale FUZIO Riccardo, che ha concluso per il rigetto del ricorso, in subordine questione di costituzionalità;

uditi gli avvocati Raffaella Ferrando per l'Avvocatura Generale dello Stato e Giuseppe Falcone.

Svolgimento del processo

1. A seguito di ordinanza interlocutoria n. 18000 emessa dalla quinta sezione civile il 14 settembre 2016 il primo presidente ha disposto l'assegnazione del ricorso alle sezioni unite sulla questione relativa all'individuazione, nel processo tributario, del dies a quo del termine per la costituzione in giudizio del ricorrente o dell'appellante in caso di notificazione postale diretta e sulla rilevanza, ai fini della ritualità di tale costituzione e dell'ammissibilità del ricorso e dell'appello, dell'omesso tempestivo deposito della ricevuta di spedizione quando risulti in atti l'avviso di ricevimento del relativo plico.

2. Era accaduto, infatti, che con due avvisi di accertamento, sul presupposto maggiori ricavi non dichiarati e derivanti da una vendita immobiliare a tali coniugi R., l'Agenzia delle entrate aveva chiesto per l'anno 2005 il pagamento di maggiori imposte alla s.a.s. Costruzioni S. di E.S. & C. (IRAP e IVA) e al socio accomandante (49%) S.A. (IRPEF). Società e socio accomandante avevano impugnato gli atti impositivi poi annullati dalla commissione tributaria provinciale di Cosenza con separate sentenze del 13 gennaio 2011.

3. Per la riforma di tali decisioni l'Agenzia delle entrate adiva, in data 24 giugno 2011, la commissione tributaria regionale della Calabria che, riuniti gli appelli del fisco, li ha dichiarati inammissibili per mancato deposito nel termine previsto dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 22, comma 1, (d'ora in poi proc. trib.) delle fotocopie delle ricevute della spedizione delle raccomandate con le quali gli appelli erano stati proposti.

4. Per la cassazione di tale decisione l'avvocatura erariale ha proposto ricorso affidato a unico motivo. Ha denunciato che, nel dichiarare inammissibili gli appelli per mancato deposito della

fotocopia della ricevuta di invio delle raccomandate, la commissione tributaria regionale ha fatto erronea applicazione di norme di diritto processuali (art. 53, comma 2, e art. 22, comma 1, proc. trib.), laddove ha sostanzialmente negato che fossero idonee provare la spedizione delle raccomandate e la tempestività degli appelli l'avvenuta esibizione degli avvisi di ricevimento riportanti la spedizione del 22 aprile 2011 e la ricezione del 26 aprile 2011, riguardo a sentenze del 13 gennaio 2011 e alla costituzione in giudizio del 24 maggio 2011. Ha osservato che le disposizioni processuali - e quelle del processo tributario in particolare - devono essere interpretate nel senso di limitare inammissibilità irragionevoli, anche in funzione del principio generale del raggiungimento dello scopo. Inoltre la difesa erariale ha lamentato che il giudice d'appello ha trascurato la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata fide-facente quanto alle indicazioni in esso contenute, ivi compresa la data di spedizione del plico.

5. Le parti private hanno resistito con controricorso e hanno replicato con memoria alla relazione ex art. 380-bis di accoglimento delle tesi erariale avanzando anche istanza di assegnazione della causa alle sezioni unite. Indi, a seguito di ordinanza della sesta sezione, è stata fissata la pubblica udienza innanzi alla quinta sezione che ha rimesso gli atti al primo presidente il quale ha investito le sezioni unite. Le parti si difendono con ulteriori memorie.

Motivi della decisione

1. In via preliminare va evidenziato che il processo è viziato, sin dal primo grado, dall'assenza di S.E. che, quale socio accomandatario e persona fisica, è litisconsorte necessario pretermesso. Infatti dalla sentenza d'appello, dalle difese delle parti e dagli altri atti processuali non risulta la presenza in giudizio del socio accomandatario S.E. (in proprio) ma solo della s.a.s. Costruzioni S. di S.E. & C. (Irap, Iva) e del socio accomandante S.A. (Irpef). Com'è noto l'Irap è imposta assimilabile all'Ilor, in quanto essa ha carattere reale, non è deducibile dalle imposte sui redditi ed è proporzionale, potendosi, altresì, trarre profili comuni alle due imposte dal D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 17, comma 1, e art. 44. Ne consegue che, essendo l'Irap imputata per trasparenza ai soci, ai sensi dell'art. 5 t.u.i.r., sussiste il litisconsorzio necessario di tutti i soci medesimi nel giudizio di accertamento dell'Irap dovuta dalla società (Cass. Sez. U, n. 10145 del 2012).

1.1 Nella specie il vizio, sanato in parte dalla commissione regionale con la riunione degli appelli della società e del socio accomandante (Cass. n. 3830 del 2010), resta riguardo alla posizione del socio accomandatario quale persona fisica e si estende anche all'accertamento di maggior imponibile Iva a carico della s.a.s. atteso che l'Agenzia procede con unico atto per Irap e Iva evase dalla società, su elementi sostanzialmente comuni. Ne deriva che neppure il profilo dell'imposizione sul valore aggiunto si sottrae al vincolo del simultaneus processus, attesa la concreta inscindibilità logica delle due situazioni (Cass. n. 12236 del 2010).

1.2 Il rilievo di tale profilo, però, presuppone che, riguardo agli appelli dell'Agenzia contro la società e il socio accomandante, non siano fondate le exceptiones litis ingressum impediens sollevate dalla difesa privata e recepite della commissione regionale nella sentenza contro la quale ricorre la difesa erariale.

2. Il primo interrogativo al quale le sezioni unite sono chiamate a dare risposta è quello se, in riferimento ai ricorsi spediti con raccomandata postale, il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente e dell'appellante, di cui all'art. 22, comma 1, e all'art. 53, comma 2, proc. trib. sia da interpretarsi come decorrente dalla ricezione del plico da parte del destinatario ovvero dalla data di spedizione del plico medesimo. Nella giurisprudenza di questa Corte si sono manifestati due orientamenti.

2.1 Il primo e più restrittivo è stato inaugurato dalla sentenza n. 20262 del 2004 secondo la quale il deposito, nella segreteria della commissione tributaria adita, del ricorso notificato per posta deve

essere effettuato entro trenta giorni dalla spedizione postale del documento incorporante il ricorso, e non dalla sua ricezione da parte del destinatario, atteso che l'art. 22, comma 1, proc. trib. prevede modalità di deposito (copia del ricorso e fotocopia della ricevuta di spedizione della raccomandata postale) che presuppongono solo la spedizione del ricorso e non la sua ricezione e sottrae, quindi, il detto adempimento alla regola di cui all'art. 16, comma 5, secondo periodo, proc. trib. (il quale dispone che i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in cui l'atto è ricevuto e che trova applicazione, fra l'altro, nel caso di deposito del ricorso notificato attraverso ufficiale giudiziario). Affermazioni simili si rinvennero anche nelle pronunzie n. 14246 del 2007, n. 1025 del 2008 e n. 7373 del 2011.

2.2 Quest'ultima riassuntiva decisione osserva che l'art. 22 proc. trib. - richiamato, per il giudizio di appello, dall'art. 53, comma 2, proc. trib. - richiede, ai fini della rituale costituzione in giudizio del ricorrente, il deposito, non solo di copia del ricorso spedito per posta, ma anche della ricevuta di spedizione dell'atto per raccomandata a mezzo del servizio postale. E la mancata allegazione di detta ricevuta è sanzionata con l'inammissibilità dell'impugnazione, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo, e non sanabile neppure per effetto della costituzione del resistente. Rileva, inoltre, che la ratio di siffatta previsione è da ravvisare nel fatto che la decorrenza del termine di trenta giorni, per la costituzione in giudizio del ricorrente, è normativamente ancorata alla spedizione, e non alla ricezione del ricorso da parte del resistente. Il che si evincerebbe dal fatto che l'art. 22, comma 1, proc. trib. prevede modalità di deposito che presuppongono solo la spedizione del ricorso, e non la sua ricezione, sottraendo, in tal modo, detto adempimento alla regola di cui all'art. 16, comma 5, proc. trib. a tenore del quale i termini che hanno inizio dalla notificazione o comunicazione decorrono dalla data in cui l'atto è ricevuto. Infine afferma che l'omesso deposito della ricevuta di spedizione verrebbe a incidere sul riscontro della stessa tempestività della costituzione in giudizio dell'appellante, dalla quale la legge fa scaturire l'inammissibilità del proposto gravame. Trattasi di orientamento ripreso successivamente da talune pedissequae decisioni quali la n. 8664 del 2011 e la n. 20787 del 2013, sino alla più recente la n. 16758 del 2016.

2.3 A conclusioni opposte giunge l'orientamento inaugurato dalla sentenza n. 12185 del 2008 laddove, in consapevole contrasto con la prima tesi, si afferma:

“In tema di contenzioso tributario, qualora la notificazione del ricorso introduttivo abbia avuto luogo mediante spedizione a mezzo posta, il termine entro il quale, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 22, dev'essere effettuato il deposito presso la segreteria della commissione tributaria decorre non già dalla data della spedizione, bensì da quella della ricezione dell'atto da parte del destinatario: la regola, desumibile dall'art. 16, u.c., secondo cui la notificazione a mezzo del servizio postale si considera effettuata al momento della spedizione, in quanto volta ad evitare che eventuali disservizi postali possano determinare decadenze incolpevoli a carico del notificante, si riferisce infatti ai soli termini entro i quali la notificazione stessa deve intervenire, ed avendo carattere eccezionale non può essere estesa in via analogica a quelli per i quali il perfezionamento della notificazione rappresenta il momento iniziale, trovando in tal caso applicazione il principio generale secondo cui la notificazione si perfeziona con la conoscenza legale dell'atto da parte del destinatario”.

2.4 L'orientamento emerso del 2008 è riassunto e seguito dalla sentenza n. 9173 del 2011. Tale decisione premette che nel processo tributario le notificazioni sono fatte secondo le norme dell'art. 137 cod. proc. civ. e ss. (art. 16, comma 2). Tuttavia esse possono essere fatte anche direttamente a mezzo del servizio postale mediante spedizione dell'atto in plico (senza busta) raccomandato con avviso di ricevimento (art. 16, comma 3). La disciplina della fase introduttiva prevede che il ricorso è proposto mediante notifica a norma dei commi 2 e 3 del precedente art. 16 (art. 20, comma 1). Qualunque notificazione a mezzo del servizio postale, prosegue la decisione in esame, si considera fatta nella data di spedizione (art. 16, comma 5) e, quando la spedizione del ricorso è fatta a mezzo

posta, il ricorso s'intende proposto al momento della spedizione (art. 20, comma 2). Il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d'inammissibilità deposita, nella segreteria della commissione tributaria adita, copia del ricorso spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale (art. 22, comma 1); i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in cui l'atto è ricevuto (art. 16, comma 5).

Indi, osserva che l'art. 20, comma 2 ("il ricorso s'intende proposto al momento della spedizione") riproduce sì l'esordio dell'art. 16, comma 5 ("qualunque notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data di spedizione"), però quest'ultima norma prosegue stabilendo che "i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in cui l'atto è ricevuto". Siccome il termine di trenta giorni fissato dall'art. 22 per la costituzione in giudizio del ricorrente ha inizio dalla proposizione vale a dire dalla notificazione - del ricorso esso non può che decorrere dalla data di recapito postale dell'atto al destinatario, così come avviene per il termine assegnato per la costituzione della parte resistente (art. 23, comma 1). E' vero che, ai fini della costituzione dell'attore, l'art. 22 non parla del deposito dell'avviso di ricevimento, mentre menziona, tra gli atti da depositare, la ricevuta di spedizione postale del ricorso, ma ciò sta significare soltanto che il ricorrente si può costituire in giudizio anche prima e indipendentemente dal recapito dell'atto al destinatario, e non che dalla spedizione inizia a decorrere, a pena d'inammissibilità, il termine per costituirsi senza neppure poter conoscere gli esiti della notifica postale.

Rileva, inoltre, che non v'è alcuna ragione logica e giuridica (artt. 3 e 24 Cost.) per distinguere il regime della notifica diretta a mezzo di raccomandata postale dall'ordinaria notificazione tramite l'ufficiale giudiziario (come invece fa l'orientamento che s'ispira al precedente del 2004), atteso che in quest'ultimo caso è pacifico che il termine per la costituzione del ricorrente decorre dalla ricezione del ricorso da parte del destinatario (anche in caso di notifica a mezzo del servizio postale), dovendo essere depositato l'originale del ricorso notificato a norma degli artt. 137 cod. proc. civ. e seg.. Del resto, in un procedimento a carattere impugnatorio come il processo tributario, non può non valere il principio generale, più volte affermato riguardo agli artt. 347 e 165 cod. proc. civ., secondo cui il termine per la costituzione decorre dal momento del perfezionamento della notificazione dell'atto di gravame nei confronti del destinatario e non dal momento della consegna di tale atto all'ufficiale giudiziario, che rileva, invece, solo ai fini della tempestività dell'impugnazione (cfr., nel processo civile, Cass. n. 9329 del 2010). Dunque, per tale via si riconduce a unità l'intera disciplina della fase introduttiva del processo tributario, con una pluralità di modi che valorizzano comunque la ricezione dell'atto da parte del destinatario, sia con notifica tramite l'ufficiale giudiziario (originale dell'atto notificato), sia mediante consegna diretta all'amministrazione (ricevuta di deposito), sia per raccomandata con avviso di ricevimento.

Infine, conclude che l'orientamento accolto è coerente sia ai principi di semplificazione del processo tributario espressi dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 520 del 2002, sia ai principi sull'osservanza dei termini posti a carico del notificante fin dal momento in cui l'atto è consegnato per la notifica e sul consolidarsi degli effetti al momento della ricezione dell'atto sanciti dalla Corte Costituzionale nelle decisioni n. 28 e n. 107 del 2004.

2.5 Tale secondo e maggioritario orientamento è seguito da altre decisioni immediatamente successive (conf. nn. 18373-16565-1401010816-10815-4002 del 2012; n. 7645 del 2014) e persino dalla sesta sezione in epoca recente (Cass n. 12027 del 2014; n. 14183 del 2015; n. 18296 del 2015) e recentissima (Cass. n. 19138 del 2016).

3. Tanto premesso queste sezioni unite ritengono di dovere dare continuità al secondo orientamento inaugurato nel 2008 dalla sentenza n. 12185 e seguito nel 2011 dalla sentenza n. 9173 e poi da altre ancora.

3.1 La chiave ermeneutica per soluzione del quesito - se, con riferimento ai ricorsi spediti a mezzo di raccomandata postale, il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente e dell'appellante decorra dalla ricezione del plico da parte del destinatario ovvero dalla spedizione del plico medesimo - si muove non solo sul piano dell'interpretazione testuale, teleologica e sistematica, ma anche sul piano della tenuta costituzionale e convenzionale dell'opzione prescelta.

Infatti dalla giurisprudenza della Corte EDU si trae il monito ad ancorare le sanzioni processuali a canoni di proporzionalità (Omar vs. Francia; Beller vs. Francia), chiarezza e prevedibilità (Faltejsek vs. Rep. Ceca) e, dunque a far prevalere le interpretazioni dirette a consentire al processo di giungere al suo sbocco naturale (Adreyev vs. Estonia; Reklous & Davourlis vs. Grecia; Efstathiou et autres vs. Grecia), senza enfatizzare un fin de non recevoir non riscontrabile nei dati convenzionali di riferimento dell'art. 6 CEDU (conf. Cass. n. 7645 del 2014). Trattasi, peraltro di disposizione che - a mente dell'art. 117 Cost., comma 1, e riguardo all'irrazionale e discriminante ostacolo all'accesso alla giurisdizione - opera nei confronti del contenzioso fiscale, quanto meno, con riferimento ai processi su sanzioni tributarie aventi copertura convenzionale secondo la Corte EDU (Ferrazzini vs. Italia) e che - a mente dell'art. 6 TUE - opera pure con riferimento alle vertenze sui tributi armonizzati.

Di recente, le sezioni unite, pronunciando in tema di notificazioni, osservano che le forme processuali sono prescritte al fine esclusivo di conseguire lo scopo ultimo del giudizio, consistente nella pronuncia sul merito della situazione controversa, perchè il principio del giusto processo comprende anche il diritto di ogni persona a un giudice che emetta una decisione sul merito della domanda e impone all'interprete di preferire scelte ermeneutiche tendenti a garantire tale finalità (Cass., Sez. U, n. 14916 del 2016; conf. Sez. U., nn. 15144 del 2011; 17931 del 2013; 5700 del 2014).

3.2. La riflessione non può che prendere le mosse dalla L. 30 dicembre 1991, n. 413, art. 30, recante la delega al Governo per l'emanazione di decreti legislativi concernenti disposizioni per la revisione della disciplina e l'organizzazione del contenzioso tributario. Il primo comma della disposizione delegante indica alla lettera g) il seguente criterio direttivo:

“adeguamento delle norme del processo tributario a quelle del processo civile; in particolare dovrà essere altresì stabilito quanto segue: 1) previsione di una disciplina uniforme per la proposizione del ricorso nei vari gradi di giurisdizione (...) 4) disciplina delle comunicazioni e delle notificazioni con la previsione dell'impiego più largo possibile del servizio postale”.

Quindi, in altre parole, va perseguito l'adeguamento delle norme del processo tributario a quelle del processo civile con la previsione di una disciplina uniforme per la proposizione del ricorso mediante un assetto delle comunicazioni e delle notificazioni tale da consentire, comunque, l'impiego più largo possibile del servizio postale.

3.3 n sistema della notificazione e della costituzione introduttiva del giudizio, al di fuori dei procedimenti che s'instaurano con ricorso previamente depositato (es. processo del lavoro), è normalmente basato sul principio del rispetto di un termine prefissato e decorrente dalla notifica materiale dell'atto al convenuto, intimato o appellato.

Nel processo civile ordinario l'art. 165 cod. proc. civ. stabilisce che l'attore, entro dieci giorni dalla notificazione della citazione al convenuto, deve costituirsi in giudizio depositando in cancelleria la nota d'iscrizione a ruolo e il proprio fascicolo contenente l'originale della citazione, mentre se la citazione è notificata a più persone, l'originale della citazione deve essere inserito nel fascicolo entro dieci giorni dall'ultima notificazione. Inoltre l'art. 369 cod. proc. civ. stabilisce che il ricorso deve essere depositato nella cancelleria della Corte di cassazione, a pena d'improcedibilità, nel termine di

giorni venti dall'ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto. Secondo dottrina e giurisprudenza pressochè unanimi nell'ordinario processo civile di cognizione e nel giudizio di legittimità il termine finale per la costituzione della parte attrice o ricorrente si computa dalla data in cui si perfeziona la notifica nei confronti della parte convenuta o intimata. Infatti si recentemente ribadito, in tema di appello civile, che "Il termine per la costituzione dell'appellante, ai sensi dell'art. 347 cod. proc. civ., in relazione all'art. 165 cod. proc. civ., decorre dal momento del perfezionamento della notificazione dell'atto di appello nei confronti del destinatario e non dal momento della consegna di tale atto all'ufficiale giudiziario, che rileva, invece, solo ai fini della tempestività dell'impugnazione" (Cass. n. 1662 del 2016 e n. 9329 del 2010; conf. n. 10837 del 2007 anche riguardo al deposito del ricorso per cassazione).

3.4 Analoga disciplina è contenuta per il processo amministrativo nell'art. 45 del relativo Codice, laddove stabilisce che "Il ricorso e gli altri atti processuali soggetti a preventiva notificazione sono depositati nella segreteria del giudice nel termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal momento in cui l'ultima notificazione dell'atto stesso si è perfezionata anche per il destinatario" (conf. Cons. Stato, Sez. 4, 17.1.2017, n. 137).

Similmente si esprime per la giustizia contabile l'art. 180 del relativo Codice, laddove stabilisce che "Nei giudizi di appello, di revocazione e di opposizione di terzo l'atto di impugnazione deve essere depositato nella segreteria del giudice adito, a pena di decadenza, entro trenta giorni dall'ultima notificazione, unitamente ad una copia della sentenza impugnata e alla prova delle eseguite notificazioni".

Non diverso è pure il funzionamento della Corte Costituzionale laddove la L. 11 marzo 1953, n. 87, agli artt. 31 e 32, prevede che il ricorso del Governo contro leggi regionali e della Regione contro leggi statali deve essere depositato nella cancelleria della Corte costituzionale entro il termine di dieci giorni dalla notificazione.

3.5 Nel processo tributario le notificazioni sono fatte, in primo luogo, secondo le norme degli artt. 137 cod. proc. civ. e seg. (art. 16, comma 2), col ministero dell'ufficiale giudiziario o di altro soggetto equiparato, quali il messo comunale e il messo autorizzato dall'amministrazione finanziaria (art. 16, comma 4; cfr. Cass. n. 4517 del 2013) e l'avvocato autorizzato dall'ordine forense (Cass. n. 22639 del 2014). In proposito la giurisprudenza di legittimità è univoca nel ritenere che il termine per la costituzione del ricorrente dinanzi alle commissioni tributarie decorre, ove la notificazione del ricorso sia avvenuta tramite l'ufficiale giudiziario, dalla ricezione di quell'atto da parte del destinatario (Cass. n. 23589 del 2016 e giur. ivi cit.), atteso che questa ipotesi non è sottratta alla regola generale per la quale i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in cui l'atto è ricevuto (art. 16, comma 5). Dunque, per le notifiche col ministero di agente notificatore la disciplina dettata per il processo tributario non si discosta affatto da quella ordinariamente prevista per il processo civile di cognizione, risultando così osservata la previsione della legge-delega di tendenziale adeguamento delle norme del processo tributario a quelle del processo civile (art. 30 cit.).

Consequenzialmente, qualora la notificazione sia eseguita col ministero dell'ufficiale giudiziario che si avvalga del servizio postale, la parte può, anche prima del ritorno dell'avviso di ricevimento, farsi consegnare dall'ufficiale giudiziario l'originale dell'atto per ottenere l'iscrizione della causa a ruolo o per eseguire il deposito del ricorso o controricorso nei giudizi di cassazione (Cass. n. 18087 del 2004); peraltro, la causa non può essere messa in decisione se non sia allegato agli atti l'avviso di ricevimento, salvo che il convenuto si costituisca (L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 5, comma 3).

3.6 Inoltre, nel processo tributario, la notificazione del ricorso introduttivo e dell'appello, in forza del rinvio operato dagli artt. 20 e 53 cit. al precedente comma 3 dell'art. 16 cit., può essere effettuata

all'amministrazione finanziaria e all'ente locale mediante consegna all'impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia (Cass. n. 22576 del 2004). Anche in questo caso, ovviamente, il termine per la costituzione del ricorrente dinanzi alle commissioni tributarie decorre dalla materiale e attestata consegna dell'atto all'ufficio destinatario.

3.7 Infine, in applicazione di altra direttiva della legge-delega, le notificazioni degli atti introduttivi dei giudizi dinanzi alle commissioni tributarie possono essere fatte anche direttamente a mezzo del servizio postale raccomandato con avviso di ricevimento (art. 16, comma 3). La disciplina della fase introduttiva prevede che il ricorso è proposto mediante notifica a norma dei commi 2 e 3 del precedente art. 16 (art. 20, comma 1). Qualunque notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data di spedizione (art. 16, comma 5) e, quando la spedizione del ricorso è fatta a mezzo posta, il ricorso s'intende proposto al momento della spedizione (art. 20, comma 2). Il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d'inammissibilità deposita, nella segreteria della commissione tributaria adita, copia del ricorso spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale (art. 22, comma 1); i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in cui l'atto è ricevuto (art. 16, comma 5). Il servizio postale in parola è quello cd. "universale", fornito in esclusiva da Poste Italiane (D.Lgs. 22 luglio 1999, n. 261, art. 4; conf. Cass. n. 19467 del 2016 e n. 27021 del 2014).

3.8 Tale disciplina va correlata alla previsione della legge-delega di tendenziale adeguamento delle norme del processo tributario a quelle del processo civile. Dunque, non v'è alcuna ragione logica e giuridica (artt. 3, 24 e 76 Cost.) per distinguere il regime della notifica diretta a mezzo di raccomandata postale dall'ordinaria notificazione tramite ufficiale giudiziario che si avvalga del servizio postale. Il rilievo che l'art. 22 non vincola la costituzione del ricorrente al contestuale deposito dell'avviso di ricevimento è argomento solo suggestivo. Infatti la menzione espressa, tra gli atti da depositare, della sola ricevuta di spedizione postale diretta del ricorso, rappresenta univoco indice rivelatore del solo fatto che il ricorrente si possa costituire anche prima del ritorno dell'avviso di ricevimento, così come nella notifica ex art. 149 cod. proc. civ. il notificante può farsi consegnare dall'ufficiale giudiziario l'originale dell'atto per ottenere l'iscrizione della causa a ruolo anche prima del ritorno dell'avviso di ricevimento a mente del comma 3 dell'art. 5 della legge 890.

3.9 Del resto non è privo d'importanza il rilievo che costringere la parte a costituirsi senza neppure conoscere gli esiti della notifica del ricorso non trova giustificazione logica, ben potendo il notificante, in caso di notificazione non andata a buon fine per ragioni a lui non imputabili, voler conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria riattivando il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare gli strettissimi limiti di tempo recentemente precisati dalle sezioni unite (Cass., Sez. U, n. 14594 del 2016) e senza essere obbligato, anche se solo dal 7 luglio 2011, al forse inutile versamento del contributo unificato (introdotto con la modifica del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 9).

3.10 I principi di semplificazione del processo tributario enunciati dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 520 del 2002 restano così pienamente osservati in coerenza con l'art. 30 della legge-delega, così riconducendo a unità l'intera disciplina della fase introduttiva dinanzi alle commissioni tributarie con modalità sì diversificate ma che valorizzano sempre la ricezione dell'atto da parte del destinatario, sia con notifica tramite l'ufficiale giudiziario (originale dell'atto notificato) anche ai sensi dell'art. 149 c.p.c. (avviso di ricevimento), sia mediante consegna diretta all'amministrazione (ricevuta di deposito), sia per plico raccomandato senza busta (avviso di ricevimento). Inoltre è pienamente salvaguardata l'osservanza dei termini d'impugnazione a carico del notificante fin dal momento in cui l'atto è consegnato per la notifica, così come è garantito il consolidamento degli effetti alla data della ricezione dell'atto (Corte Cost. n. 28 e n. 107 del 2004).

3.11 Tali conclusioni non sono inficiate dal rilievo che il procedimento dinanzi alle commissioni tributarie, al fine di soddisfare esigenze di speditezza e deflazione, contempra una specifica fase processuale dedicata all'esame preliminare del ricorso (artt. 27 e seg. proc. trib.) nell'ambito del quale è monocraticamente affidata al presidente, la dichiarazione d'inammissibilità nei casi espressamente previsti, "se manifesta", con decreto reclamabile innanzi alla commissione; tale esame avviene una volta "scaduti i termini per la costituzione in giudizio delle parti" (art. 27) e cioè una volta che sia scaduto il termine per la costituzione in giudizio anche del resistente che, a mente dell'art. 23, è di sessanta giorni dalla data in cui il ricorso è stato notificato, consegnato o ricevuto a mezzo del servizio postale. Il che non collide col ritenere che la costituzione del ricorrente avvenga nei trenta giorni dalla stessa data.

3.12 Invero, come è stato osservato in dottrina, dal fatto che la legge non prevede che il ricorrente debba depositare l'avviso di ricevimento ai fini della costituzione in giudizio si può desumere solo, sul piano logico e giuridico, che egli possa costituirsi in giudizio prima della ricezione dell'atto da parte del destinatario, non già che il termine di costituzione decorra dalla data della spedizione, laddove la notificazione è un procedimento che si conclude con la ricezione dell'atto da parte del destinatario (o con l'evento che la legge considera equipollente alla ricezione).

Ciò è confermato dalla più recente disciplina del cd. reclamo/mediazione (art. 17-bis proc. trib.) laddove per le controversie non superano una certa soglia di valore, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa, disponendosi espressamente che "il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, entro il quale deve essere conclusa la procedura" (comma 2). In tal caso "il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del termine di cui al comma 2" e "se la Commissione rileva che la costituzione è avvenuta in data anteriore rinvia la trattazione della causa per consentire l'esame del reclamo" (comma 3). Il che lascia evidentemente intendere come, ai fini della procedura di reclamo/mediazione, s'individui uno *spatium deliberandi* di novanta giorni che decorre dal perfezionamento della notifica con la ricezione del ricorso, onde far decorrere dalla scadenza un nuovo termine di trenta giorni per la costituzione del ricorrente.

3.13 E' appena il caso di rilevare che, seguendo il primo orientamento, il diverso regime di costituzione per la sola notificazione diretta mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento colliderebbe (a) con gli artt. 3 e 24 Cost. riguardo alle altre forme di notificazione previste per il processo tributario e in particolare con quella ex art. 149 cod. proc. civ.; (b) con gli artt. 3 e 24 Cost. riguardo alla circostanza al diverso computo del termine per la costituzione nelle vertenze fiscali obbligatoriamente soggette a reclamo/mediazione; (c) con l'art. 76 Cost. riguardo al tendenziale rispetto dei principi del processo civile ordinario previsto dalla legge-delega del 1991; (d) con l'art. 117 Cost., comma 1, in relazione all'art. 6 CEDU, riguardo all'irrazionale e discriminante ostacolo all'accesso alla giurisdizione (con riferimento ai processi riguardanti sanzioni tributarie aventi copertura convenzionale); (e) con l'art. 6 TUE sempre in relazione all'art. 6 CEDU (con riferimento al contenzioso sui tributi armonizzati).

3.14 Non resta, quindi, che affermare il seguente principio di diritto: "Nel processo tributario, il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente e dell'appellante, che si avvalga per la notificazione del servizio postale universale, decorre non dalla data della spedizione diretta del ricorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ma dal giorno della ricezione del plico da parte del destinatario (o dall'evento che la legge considera equipollente alla ricezione)".

4. Il secondo interrogativo rimesso alle sezioni unite riguarda la rilevanza o meno, ai fini della ritualità della costituzione del ricorrente nel processo tributario, dell'omesso tempestivo deposito della ricevuta di spedizione postale diretta del ricorso quando risulti in atti l'avviso di ricevimento

del relativo plico raccomandato.

4.1. Secondo un primo indirizzo - in cui si annoverano le pronunce della quinta sezione nn. 24182 del 2006, 1025 del 2008, 7373-866410312 del 2011, 20787 del 2013, 23234 del 2014, oltre a quelle dell'omologa articolazione della sesta sezione nn. 12932 e 18121 del 2015 - la rituale costituzione in giudizio del ricorrente richiede il deposito nella segreteria della commissione tributaria adita, dell'originale del ricorso notificato o di copia dello stesso spedito per posta, unitamente a copia della ricevuta di spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale. In difetto il ricorso sarebbe inammissibile nè esso sarebbe sanabile per via della costituzione del convenuto. Tale orientamento è seguito da numerose decisioni della quinta sezione (es. sent. nn. 24182 del 2006; 1025 del 2008; 7373-8664-10312 del 2011; 20787 del 2013; 23234 del 2014) e dell'omologa articolazione della sesta sezione (es. ord. nn. 12932/18121 del 2015). Tanto veniva richiamato anche nella pronuncia n. 12932 del 2015, che a sua volta richiamava la decisione n. 20786 del 2014.

Nell'indirizzo in esame viene, talvolta, in rilievo la considerazione che la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento, mediante la quale può essere effettuata la notifica senza intermediazione dell'ufficiale giudiziario, è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, e non dalla L. 20 novembre 1982, n. 890 regolante le notificazioni degli atti giudiziari a mezzo del servizio postale. Pertanto sarebbe priva di alcun valore probatorio la data di spedizione della raccomandata risultante dall'avviso di ricevimento in quanto priva di fede privilegiata e non accompagnata da alcuna attestazione da parte dell'ufficiale postale, in quanto l'apposizione di alcune indicazioni non sarebbe riconducibile all'agente postale, visto che la disciplina settoriale prescrive che gli avvisi di ricevimento siano predisposti dagli interessati.

4.2 Secondo un altro indirizzo il deposito, all'atto della costituzione, della ricevuta di spedizione è surrogabile mediante il deposito, sempre all'atto della costituzione, della ricevuta di ritorno, atteso che anche l'avviso di ricevimento del plico raccomandato riporta la data della spedizione, per cui il relativo deposito deve ritenersi perfettamente idoneo ad assolvere la funzione probatoria che la norma assegna all'incombente. Si osserva, inoltre, che l'avviso di ricevimento del plico costituisce, pur sempre, atto pubblico ai sensi dell'art. 2699 cod. civ.. Pertanto le indicazioni in esso contenute godono della stessa fede privilegiata di quelle relative alla procedura di notificazione a mezzo posta eseguita per il tramite dell'ufficiale giudiziario. Ne deriva che la presenza o meno in atti della ricevuta di spedizione postale del ricorso è processualmente ininfluenza ove sia comunque prodotto tempestivamente l'avviso di ricevimento del plico. Tale orientamento ribadito dalle recentissime decisioni n. 19138 e n. 27286 del 2016 è seguito da numerose decisioni della quinta sezione (es. sent. nn. 4615 del 2008; 27991 del 2011; 23593 del 2012; 7645 del 2014; 5376 del 2015) e dell'omologa articolazione della sesta sezione.

5. Sul piano normativo, va premesso che il D.P.R. 12 gennaio 2007, n. 18 dà piena ed intera esecuzione alla novellata Convenzione postale universale che, all'art. 13, prevede il "servizio di raccomandata" e quello supplementare di "avviso di ricevimento per gli invii della posta-lettere raccomandati o a consegna attestata".

Indi il D.Lgs. 22 luglio 1999, n.261 chiarisce che s'intende per "invio raccomandato (il servizio che consiste nel garantire forfettariamente contro i rischi di smarrimento, furto o danneggiamento e che fornisce al mittente una prova dell'avvenuto deposito dell'invio postale e, a sua richiesta, della consegna al destinatario" (art. 1). Precisa che "le persone addette ai servizi postali (...) sono considerate incaricate di pubblico servizio in conformità all'articolo 358 del codice penale" (art. 18). Stabilisce al fornitore del servizio universale sono riservati "gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie" (art. 4).

Il Codice postale (D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156), all'art. 37 prevede: "I mittenti di oggetti raccomandati (...) possono ottenere un avviso di ricevimento mediante il pagamento della relativa tassa". Indi all'art. 12 (nel testo vigente dal 16 settembre 2003) fissa la regola che "le persone addette ai servizi postali (...) sono considerate pubblici ufficiali od incaricati di pubblico servizio, secondo la natura delle funzioni loro affidate, in conformità degli artt. 357 e 358 cod. pen."

Il Regolamento postale (D.P.R. 29 maggio 1982, n. 655), all'art. 6 stabilisce: "Gli avvisi di ricevimento, di cui all'art. 37 del codice postale, sono forniti gratuitamente dagli uffici postali e sono predisposti dagli interessati". Inoltre, all'art. 7, precisa: "L'avviso di ricevimento è avviato insieme con l'oggetto cui si riferisce". Infine, all'art. 8, prescrive: "L'agente postale che consegna un oggetto con avviso di ricevimento fa firmare quest'ultimo dal destinatario; se il destinatario rifiuta di firmare, è sufficiente, ai fini della prova dell'avvenuta consegna, che l'agente postale apponga sull'avviso stesso la relativa dichiarazione".

5.1 Le Condizioni generali del servizio postale di cui al D.M. 9 aprile 2001, all'art. 14, affermano che "posta raccomandata è il servizio che fornisce al mittente una ricevuta come prova dell'avvenuta spedizione e consente di verificare il percorso dell'invio". Inoltre, all'art. 17, stabiliscono che "Il mittente di invii di posta raccomandata o assicurata può chiedere che gli venga inviata conferma dell'avvenuto recapito, con avviso di ricevimento ordinario o prioritario o altro strumento, anche telematico, dietro pagamento della tariffa corrispondente allo strumento prescelto". Infine, all'art. 33 prescrivono che "il destinatario di un invio a firma con avviso di ricevimento deve sottoscrivere anche l'avviso" e che "se la sottoscrizione è rifiutata, la prova della consegna è fornita dall'operatore postale, quale incaricato di pubblico servizio".

Successivamente, le Condizioni generali del servizio postale di cui al D.M. n. 33894 del 2008, all'art. 2, definiscono "la posta raccomandata come servizio per la spedizione di invii di corrispondenza verso qualsiasi località del territorio nazionale ed estero che fornisce al mittente la ricevuta come prova dell'avvenuta spedizione e consente di verificare lo stato di lavorazione e la percorrenza, anche in corso, dell'invio"; indi precisano che "Su richiesta del mittente Poste Italiane fornisce i servizi accessori di cui all'art. 5". Tra questi v'è l'avviso di ricevimento, cioè "la ricevuta che, compilata dal mittente all'atto della spedizione e firmata dal destinatario all'atto della consegna, viene recapitata al mittente ai fini della conferma dell'avvenuta consegna".

All'art. 10 le stesse Condizioni generali indicano nel dettaglio: "Ai fini dell'accettazione degli invii postali presso i punti di accesso alla rete postale è necessario che il mittente indichi in modo chiaro e completo l'indirizzo del destinatario, e precisamente: nome e cognome, via, piazza o altro; numero civico (scala ove necessario per l'individuazione del punto di recapito); località e codice di avviamento postale esatto. Qualora l'indirizzo non sia completo ed esatto, Poste Italiane non garantisce la corretta esecuzione del recapito. Il mittente confeziona gli invii postali con modalità idonee in rapporto al peso e al contenuto e comunque in modo da evitare qualunque rischio di danni a persone o cose. Le modalità di confezionamento degli invii postali sono opportunamente pubblicizzate da Poste Italiane. Per alcuni servizi è previsto l'utilizzo di specifici moduli di accettazione".

Poi all'art. 20, per invii a firma ivi compresi gli invii raccomandati, le medesime Condizioni generali stabiliscono: "Il recapito è effettuato tramite consegna al destinatario o ad altra persona individuata ai sensi degli artt. 26, 27, 28, e 29, previa firma per ricevuta. In caso di impedimento alla firma da parte del destinatario, l'attestazione dell'avvenuta consegna è fornita dall'addetto al recapito in qualità di incaricato di pubblico servizio. Il destinatario di un invio a firma con avviso di ricevimento deve sottoscrivere anche l'avviso. Se la sottoscrizione è rifiutata, la prova della consegna è fornita dall'addetto al recapito, quale incaricato di pubblico servizio. Analogamente, la prova della consegna è fornita dall'addetto al recapito nel caso di invii multipli diretti allo stesso destinatario, per i quali la

sottoscrizione di ciascun avviso di ricevimento contestualmente alla consegna risulti eccessivamente onerosa”.

5.2. Da ultimo, giusta delibera dell'AGCOM n. 385/13/CONS del 20 giugno 2013 (G.U. n. 165 del 16 luglio 2013), sono entrate in vigore le più recenti Condizioni generali di servizio per l'espletamento del servizio universale postale di Poste Italiane. L'art. 2 stabilisce la posta raccomandata è il servizio per la spedizione di invii di corrispondenza verso qualsiasi località del territorio nazionale ed estero che fornisce al mittente la ricevuta come prova dell'avvenuta spedizione e consente di verificare lo stato di lavorazione e la percorrenza, anche in corso, dell'invio. Aggiunge che, su richiesta del mittente, Poste Italiane fornisce i servizi accessori di cui all'art. 5. Tra questi è contemplato l'avviso di ricevimento, ovvero sia “la ricevuta che, compilata dal mittente all'atto della spedizione e firmata dal destinatario all'atto della consegna, viene recapitata al mittente ai fini della conferma dell'avvenuta consegna”. L'art. 10 precisa: “Ai fini dell'accettazione degli invii postali presso i punti di accesso alla rete postale è necessario che il mittente indichi in modo chiaro e completo l'indirizzo del destinatario, e precisamente: nome e cognome, via, piazza o altro; numero civico (scala ove necessario per l'individuazione del punto di recapito); località e codice di avviamento postale esatto”. L'art. 16 stabilisce che l'accettazione può avvenire “senza materiale affrancatura mediante apposizione di codice identificativo dello specifico rapporto contrattuale”.

5.3 Le disposizioni normative e le varie condizioni generali che disciplinano la posta raccomandata non indicano espressamente da chi e come debba essere compilata quella parte dell'avviso di ricevimento contenente il numero, il giorno e l'ufficio di spedizione del plico, dati che, invece, nel modulo per l'accettazione della raccomandata sono inequivocabilmente riservati all'ufficio postale di partenza.

Però l'art. 10 delle Condizioni generali, nelle ultime versioni, afferma che “ai fini dell'accettazione degli invii postali presso i punti di accesso alla rete postale è necessario che il mittente indichi in modo chiaro e completo l'indirizzo del destinatario”. Ciò costituisce un indubbio indice rivelatore del fatto che, laddove l'art. 5 delle stesse Condizioni parla di “ricevuta (...) compilata dal mittente all'atto della spedizione”, non si può che riferire alle indicazioni d'indirizzo necessarie “ai fini dell'accettazione degli invii postali presso i punti di accesso alla rete postale”, in disparte l'apposizione di codice identificativo dello specifico rapporto contrattuale a mente dell'art. 16. Il che trova concreto e obiettivo riscontro nella prassi operativa del fornitore del servizio postale universale (Poste Italiane) che individua sul retro dell'avviso di ricevimento (mod. 23-I/O, ed. 2015) e con la dicitura “compilazione a cura del mittente” i campi rimessi all'iniziativa di quest'ultimo, cioè i servizi richiesti e l'indirizzo del destinatario, e non - come del resto è fin troppo ovvio - i campi relativi a numero, data e ufficio di spedizione.

Ne deriva che l'agente postale addetto al recapito non si limita a certificare la consegna al destinatario di un plico qualsiasi ma proprio di quel plico che reca lo stesso numero e la stessa data di spedizione indicati nell'avviso di ricevimento e questo, in tanto risponde al servizio supplementare previsto dalla Convenzione postale universale per gli invii raccomandati o a consegna attestata, in quanto vi sia garanzia di conformità tra gli estremi che identificano la spedizione nella ricevuta postale e nell'avviso di ricevimento.

5.4 La giurisprudenza in materia di formalità postali è nel senso che bollettini di spedizione e registri di raccomandate e pacchi in contrassegno costituiscono atti pubblici poichè attestano l'attività svolta dall'impiegato postale (Cass. pen., 29.11.1983-21.3.1984, n.2572, Vicinanza, Rv. 163258), il quale riveste compiti pubblicistici. In particolare, il bollettino di spedizione della raccomandata è ritenuto atto pubblico anche per la parte riservata all'utente del servizio, giacchè ha efficacia documentale in ordine alla relazione intercorrente tra mittente e ufficio postale e tra questi e il destinatario del plico, nonchè riguardo all'attività compiuta dal pubblico ufficiale accettante nell'esercizio della sua

funzione (Cass. pen., 25.5-3.7.1976, n.7563, Cantarella, Rv.136929; conf. 9.2-3.7.1989, n.9076, Simoncini, Rv. 181710; v. sulla ricevuta postale quale atto pubblico Cass. n. 359 del 2002). Pure il registro della corrispondenza raccomandata in arrivo è considerato atto pubblico, essendo destinato a provare la consegna dei plichi ai destinatari nonchè l'apposizione delle firme da parte loro in presenza del pubblico ufficiale (Cass. pen., 2-27.4.1981, n.3866, Annarumi, Rv. 148563), al pari dell'avviso di ricevimento (Cass. pen., 23.1-7.2.2003, n.6274, PM in proc. Chianese, Rv. 223567).

5.5 Nonostante la trasformazione in società per azioni dell'Ente Poste, permane tuttora in capo all'agente postale l'esercizio di poteri certificativi propriamente inerenti a un pubblico servizio, a ragione della connotazione pubblicistica della disciplina normativa che continua a disciplinarlo e del perseguimento di connesse finalità pubbliche. Infatti prevale, ai fini della qualifica di pubblico ufficiale in capo all'agente, il criterio oggettivo-funzionale di cui agli artt. 357 e 358 cod. pen. in riferimento alla natura del servizio postale esercitato (Cass. pen., 27.3.2003, n. 25509, Rapanà, Rv. 224982; conf. Cass. pen., 14.12.1999, n. 3282, Ferrara).

5.6 Sul versante del contenzioso fiscale, l'art. 16, comma 3, proc. trib. - laddove prevede che le notificazioni possano essere fatte anche direttamente a mezzo del servizio postale, mediante spedizione dell'atto in plico (senza busta) raccomandato con avviso di ricevimento - abilita il notificante alla notificazione in via diretta, cioè senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario (ma pur sempre con quella dell'ufficiale postale), e, quindi, con modalità semplificate di notificazione, che, data anche la spiccata specificità del processo tributario (cfr. Corte cost., sent. n. 18 del 2000), non violano gli artt. 3 e 24 Cost.. Nella notificazione diretta a mezzo del servizio postale universale l'avviso di ricevimento del plico costituisce di norma atto pubblico ai sensi dell'art. 2699 cod. civ.; pertanto le attestazioni in esso contenute godono della stessa fede privilegiata di quelle relative alla procedura di notificazione a mezzo posta eseguita per il tramite dell'ufficiale giudiziario (Cass. n. 17723 del 2006; conf. n. 20135 del 2014, in motivazione). Ne consegue che, al fine di contestare la veridicità delle attestazioni contenute negli avvisi di ricevimento, vale di norma lo strumento della querela di falso (cfr. Cass. n. 4919 del 1981) e le relative attestazioni possono godere, in tesi generale, di fede privilegiata (Cass. nn. 3065 e 11452 del 2003; 8032 del 2004; 8500 del 2005). Il che, tuttavia, richiede non poche precisazioni ai fini che qui interessano.

5.7 E' pacifico che il bollettino di spedizione della raccomandata (ora mod. 22-R), oltre alla parte riservata all'utente del servizio (indirizzi del mittente e del destinatario; servizi richiesti), reca un'altra parte riservata all'ufficio postale di partenza contenente il timbro, la data e la firma dell'ufficiale postale all'epoca della lavorazione manuale della corrispondenza e più di recente reca il numero della raccomandata con il codice a barre e la stampigliatura meccanografica dei dati essenziali della spedizione con giorno, ora, ufficio di partenza, etc.. Questi dati sono attualmente riportati con stampa meccanografica anche sull'avviso di ricevimento (ora mod. 23-I/O), precompilato dal mittente solo con l'indirizzo proprio e con quello del destinatario.

5.8 La stampigliatura con macchina numeratrice e datatrice non fa perdere ai documenti postali in generale la natura di atti pubblici, ancorchè privi della sottoscrizione del pubblico ufficiale che ha presieduto alle operazioni, pur sempre identificabile al pari dell'ufficio emittente (Cass. pen., 19.2-29.4.1985, n.4073, Santin, Rv.18923), poichè sin dai primi anni '80 la normativa postale (es. D.P.R. 28 aprile 1981, n. 336, art. 1; R.D. 30 maggio 1940, n. 775, art. 102-bis) si è orientata nel non richiedere più la convalida con bollo e firma per i propri atti automatizzati nei rapporti con l'utenza (Cass. pen., 24.220.4.1988, n.4799, Toffalini, Rv.178183).

Ne deriva che il tracciamento automatizzato con le macchine operatrici assicura la relazione intercorrente tra mittente e ufficio postale e tra questi ed il destinatario del plico, garantendo l'identità dei dati relativi a giorno e modi di spedizione tanto sul modulo per l'accettazione della raccomandata quanto sull'avviso di ricevimento, entrambi sempre generati dal sistema operativo di

Poste Italiane.

5.9 In epoca più risalente e, comunque, laddove non vi sia, per qualsivoglia ragione, l'inserimento automatico e meccanografico dei dati di spedizione sull'avviso di ricevimento, resta compito tipico dell'agente postale - per osservare quelle ineludibili esigenze di certezza legale connaturate alla posta raccomandata secondo la normativa nazionale, internazionale e contrattuale - l'annotazione a propria cura o comunque il controllo del numero della raccomandata e della sua data di spedizione. Infatti solo la conformità e la circolarità dei rispettivi dati identificativi consente di collegare tra loro il modulo per l'accettazione della raccomandata, il plico postale e l'avviso di ricevimento. Dunque, ove su quest'ultimo sia apposto dall'agente postale almeno il timbro a secco dell'ufficio accettante, la data ivi stampigliata attesta il giorno di spedizione perchè la timbratura eseguita in un pubblico ufficio postale equivale ad attestazione autentica che il documento è stato inviato nel medesimo giorno in cui la timbratura è stata eseguita (Cass. n.17335 del 2015; conf. n.8438 del 2012).

La giurisprudenza chiarisce, sul punto, che la veridicità dell'apposizione della data mediante il timbro postale a calendario è presidiata dal reato di falso ideologico in atto pubblico, poichè si riferisce all'attestazione di attività compiute dal pubblico agente nell'esercizio delle sue funzioni in relazioni alla ricezione (Cass. pen., 14.4.1994 - Cass. pen. 1996, 93, s.m.). Infatti, riguardo al timbro postale mancante di firma si ritiene che si ha atto pubblico in senso tecnico giuridico pur in difetto di sottoscrizione dell'atto stesso, esistendo la possibilità d'identificarne la provenienza e non richiedendone la legge la sottoscrizione ad substantiam (Cass. pen., 10.1. 1989 - Cass. pen. 1991, I, 418, s.m.; conf. 1.3.1985 - Cass. pen. 1986, 1083, s.m.; 27.5.1982 - Cass. pen. 1983, 1980, s.m.; v. sull'accettazione del plico Cass. pen., 27.1.1987 - Cass. pen. 1988, 826, s.m.).

5.10 Si è pure ritenuto che, ai fini del processo tributario, la data di presentazione delle raccomandate, consegnate all'ufficio postale, risultante dalla copia dell'elenco delle raccomandate consegnate per la spedizione alle poste italiane, che annovera il codice a barre identificativo e che reca il timbro postale, è certa e validamente attestata, risultando da atto equipollente a quelli pure contenenti lo stesso timbro, sia che questo sia stato apposto sul piego postale, sia che lo sia stato sulla busta della raccomandata, secondo una prassi adottata dagli uffici postali, di notoria conoscenza, e riconducibile ad una nozione costituzionalmente adeguata delle dette disposizioni, anche in rispondenza della nozione ristretta delle inammissibilità processuali, posta a cardine interpretativo del contenzioso fiscale dalla Corte costituzionale (Cass. n.24568 del 2014; conf. n.7312 del 2006).

5.11 In conclusione, ove sull'avviso di ricevimento manchino in tutto in parte - ovvero siano d'incerta paternità - i dati alfanumerici sulla data e l'ufficio postale di accettazione, essi sono surrogati, con efficacia di atto pubblico anche in difetto di sottoscrizione, dal timbro datario dell'ufficio postale di partenza che attesti l'avvenuta consegna per l'inoltro in forme e modi equipollenti a quelli della ricevuta di spedizione.

5.12 Diverso e più complesso è il caso in cui numero, data e ufficio postale di accettazione non siano riportati con stampigliatura meccanografica dall'ufficio postale ovvero i dati alfanumerici sulla data e l'ufficio di accettazione non siano asseverati da timbro postale ma siano semplicemente manoscritti o comunemente dattiloscritti.

Come si è visto, il numero della raccomandata non può che essere verificato e/o attribuito dall'agente postale al momento della accettazione del plico, dovendosi documentare con certezza legale la relazione intercorrente tra mittente e ufficio postale e tra questi ed il destinatario del plico, nonchè l'attività compiuta dall'impiegato accettante nell'esercizio della sua funzione in giorno e ufficio ben definiti. Il che, inserendosi in una precisa sequenza procedimentale diretta a documentare le attività compiute in relazione alla accettazione del plico da spedire, assume sì le

connotazioni dell'atto pubblico in senso tecnico giuridico pur in difetto di sottoscrizione (cfr. in gen. Cass. pen., 7.6-14.8.2001, n. 31696, Sevi A., Rv. 220027), però solo laddove esista la concreta possibilità d'identificare sull'avviso di ricevimento la certa provenienza delle attestazioni su giorno e numero della raccomandata (oltre che sull'ufficio postale accettante).

5.13 E' vero che, secondo il Regolamento postale, l'avviso di ricevimento è avviato insieme all'oggetto cui si riferisce (art. 7) e che l'agente che consegna un plico con avviso di ricevimento fa firmare quest'ultimo dal destinatario (art. 8, comma 1), provvedendo a rispedire subito all'interessato la ricevuta così completata (art. 8, comma 2). Però ciò comporta unicamente che, in mancanza di tracciamento meccanografico automatizzato e/o di timbratura di asseveramento, le indicazioni su data, ufficio e numero di spedizione che siano manoscritte o comunemente dattiloscritte sull'avviso potrebbero essere valutate sul piano indiziario.

Ma un riscontro di tal genere non è sufficiente riguardo alle notifiche processuali che, incidendo su interessi di rango costituzionale (artt. 24 e 111 Cost.), necessitano di quella certezza pubblica che è propria degli atti fidefacenti e non altrimenti surrogabili (Cass. n. 25285 del 2014, n. 19387 del 2012). A maggior ragione ciò vale allorché l'avviso di ricevimento sia chiamato a supplire la mancanza in atti della prescritta ricevuta postale di spedizione dell'atto introduttivo dei vari gradi del processo tributario di merito, ferma restando, però, la c.d. "prova di resistenza" se la data di ricezione del ricorso, essendo asseverata dall'agente postale addetto al recapito in giorno anteriore alla scadenza del termine per impugnare l'atto o appellare la sentenza, dia obiettiva certezza pubblica della tempestiva consegna del plico all'ufficio postale da parte del notificante per l'inoltro al destinatario.

5.14 Tirando le fila del discorso sin qui condotto può essere enunciato il seguente principio di diritto:

"Nel processo tributario, non costituisce motivo d'inammissibilità del ricorso o dell'appello, che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente o l'appellante, al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l'avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purchè nell'avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall'ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario; solo in tal caso l'avviso di ricevimento è idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione, laddove, in mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull'avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso o dell'appello, unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall'agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l'impugnazione dell'atto o della sentenza".

6. Riguardo alla specifica fattispecie in esame e in applicazione dei principi di diritto enunciati sub p. 3.14 e p. 5.14, si devono trarre le seguenti conclusioni finali:

a) La costituzione della parte appellante, in data 24 maggio 2011, è sicuramente tempestiva perchè il relativo termine di trenta giorni decorre dalla ricezione in data 26 aprile 2011 delle raccomandate contenenti gli appelli poi riuniti;

b) Gli avvisi di ricevimento, recanti data di spedizione (22 aprile 2011) semplicemente manoscritta e non asseverata dall'ufficio postale, sarebbero di per se stessi non idonei ad assolvere la medesima funzione probatoria, ai fini del riscontro della tempestività degli appelli, che la legge assegna alle ricevute di spedizione non prodotte dal fisco;

c) La tempestività degli appelli riuniti, tuttavia, non può venire in discussione attesa la evidente e

documentata ricezione delle raccomandate il 26 giugno 2011, ovvero entro il termine lungo del novellato art. 327 cod. proc. civ. (applicabile ratione temporis trattandosi giudizio introdotto dopo il 4 luglio 2009), a decorrere dalle sentenze di primo grado del 13 gennaio 2011.

d) Il ricorso per cassazione contro la sentenza d'inammissibilità degli appelli riuniti deve, pertanto, essere accolto con conseguenziale rilevazione officiosa del difetto di litisconsorzio tributario nei confronti del socio accomandatario S.E.;

e) La sentenza d'appello deve, quindi, essere cassata anche con declaratoria di nullità dei giudizi di primo grado e rinvio dinanzi alla commissione tributaria provinciale di Cosenza cui è demandata anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione; cassa la sentenza d'appello; dichiara la nullità dei giudizi di primo grado; rinvia alla commissione tributaria provinciale di Cosenza in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Conclusione

Così deciso in Roma, il 21 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 29 maggio 2017

Statali: visite fiscali, licenziamenti, assunzioni e premi. Ecco cosa cambia

2 Agosto 2017

Il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva il Testo Unico del Pubblico Impiego e il provvedimento sui premi di produttività, gli ultimi due decreti attuativi della riforma della Pubblica Amministrazione targata Marianna Madia.

Sono molti i cambiamenti che entreranno in vigore nel prossimo futuro grazie a misure riguardanti l'assunzione dei precari, i licenziamenti, le visite fiscali ecc. Ecco una breve guida alle principali novità.

LICENZIAMENTI

I dipendenti statali potranno essere licenziati se violeranno in modo "grave e reiterato" i codici di comportamento. Non solo: il licenziamento scatterà anche per uno scarso rendimento causato da ripetute violazioni degli obblighi per i quali sono già state ricevute delle sanzioni o se riceveranno "valutazioni negative" per tre anni consecutivi.

In generale, il nuovo codice disciplinare prevede 10 casistiche valide per il licenziamento (prima erano sei). Accanto a quelle sopra indicate figurano infatti le celeberrime norme sui furbetti del cartellino, le assenze ingiustificate, le false dichiarazioni volte ad ottenere posti e promozioni.

VISITE FISCALI

A decorrere dal prossimo 1° settembre, le visite fiscali degli statali passeranno in capo all'INPS. La materia sarà disciplinata da una nuova convenzione e da un decreto tramite il quale gli orari di reperibilità dei dipendenti pubblici verranno allineati a quelli in vigore per i dipendenti privati. I lavoratori dovranno dunque essere reperibili sette giorni su sette, dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19.

ASSUNZIONI PRECARI

I precari potranno essere finalmente stabilizzati. In base a quanto previsto, i lavoratori che hanno svolto negli ultimi otto anni almeno tre anni di attività, anche in più di un'amministrazione, potranno finalmente essere assunti all'interno del piano assunzioni 2018-2020.

Il requisito dei tre anni potrà essere maturato entro il 31 dicembre 2017. L'assunzione potrà essere diretta per coloro che hanno partecipato a un concorso, arriverà invece tramite bando per tutti gli altri, che però potranno contare su una riserva della metà dei posti messi a concorso.

PREMI DI PRODUTTIVITÀ

Le tre fasce di produttività fissate dalla legge Brunetta per ottenere i premi vanno in pensione senza mai essere state applicate. In base alle nuove regole arriverà la "valutazione della performance" dell'intero ufficio in termini di servizi resi. Parametri e obiettivi verranno fissati dalla contrattazione.

CONTRATTI, VIA LIBERA AL RINNOVO

"Ora abbiamo le carte in regola da punto di vista normativo" per "riaprire la stagione contrattuale", annuncia infine il ministro. "I due decreti approvati mi consentiranno di dare la direttiva all'Aran".

Giornata di Studio in house Verdellino (BG) - 26.05.2017

2 Agosto 2017

 [LA NOTIFICA ON LINE](#)

Venerdì 26 maggio 2017

Giornata di Studio in house

Comune di Verdellino (BG)

Sala del Consiglio Comunale

Piazza Martinelli 1

Orario: 9:00 - 13:00 e 14:00 - 17:00

in collaborazione con il Comune di Verdellino (BG)

Docente:

 **Asirelli Corrado**

Coord. Messi Comunali del Comune di Cesena FC

Membro della Giunta Esecutiva di A.N.N.A.

Membro della Commissione Normativa di A.N.N.A.

Programma:

Il Messo Comunale

Obblighi e competenze e responsabilità

Il procedimento di notificazione

- Art. 137 c.p.c.: norme introduttive sulla notificazione degli atti
- Art. 138 c.p.c.: notificazione in mani proprie
- Art. 139 c.p.c.: notificazione nella residenza, dimora e domicilio

Concetto di dimora, residenza e domicilio

- Art. 140 c.p.c. Notifica agli irreperibili relativi
- La sentenza della Corte Costituzionale n. 3/2010
- Art. 141 c.p.c. Notificazione presso il domiciliatario
- Art. 142 c.p.c. Notificazione a persone non residenti non dimoranti non domiciliate nella Repubblica
- Art. 143 c.p.c. Notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti
- Art. 145 c.p.c. Notificazione alle persone giuridiche

La notificazione a mezzo posta tradizionale

- Ambito di applicazione della L. 890/1982
- Attività del Messo Comunale e attività dell'Ufficiale Postale

Le notifiche degli atti pervenuti tramite P.E.C.

- **Art. 137, 3° comma, c.p.c.: problemi applicativi**

La notificazione a mezzo posta elettronica

- **Art. 48 D.Lgs 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale)**
- **La PEC**
- **La firma digitale**
- **La notificazione a mezzo posta elettronica**
- **Art. 149 bis c.p.c.**
- **Le nuove disposizioni del C.A.D.**
- **La PEC come strumento esclusivo di comunicazione e notifica della P.A..**

La notificazione degli atti tributari

- Il D.P.R. 600/1973
- Art. 60 del D.P.R. 600/1973
- L'Art. 65 del D.P.R. 600/1973 (Eredi)
- Le notifiche ai soggetti A.I.R.E.
- L'Art. 26 del D.P.R. 602/1973 e sentenza della Corte Costituzionale 258/2012

Casa Comunale

- La consegna degli atti presso la Casa Comunale (al destinatario ed a persone delegate)

Cenni sull'Albo on Line

- Le raccomandazioni del Garante della privacy
- Il diritto all'oblio□

Risposte a quesiti

Â Gli argomenti trattati si intendono aggiornati con le ultime novità normative e giurisprudenziali in materia di notificazioni

L'Associazione provvederà ad effettuare l'esame di idoneità per le persone che verranno indicate dall'Amm.ne, al fine del conseguimento della nomina a Messo Notificatore previsto dalla legge finanziaria del 2007 (L. 296/2006, Art. 1, comma 158 e ss.)

Vedi: [Attività formativa 2017](#)

Vedi: [Depliant Giornata di Studio aggiornamento Verdellino 2017](#)

Vedi: [Immagini della Giornata di Studio](#)

Vedi: [Video della Giornata di Studio](#)

Scarica: [Autocertificazioni fiscali 2017](#)

1. Dichiarazione DURC
2. Dichiarazione sulla tracciabilità dei pagamenti, L. 136/2010
3. Dichiarazione sostitutiva del certificato generale del casellario giudiziale e dei carichi pendenti
4. Dichiarazione relativa alla fase di liquidazione delle fatture di competenza
5. Dichiarazione insussistenza motivi di esclusione a contrattare con la Pubblica Amministrazione
6. Documento d'Identità personale del Legale Rappresentante di A.N.N.A.